



Comunicato Ufficiale n. 74 del 06/06/2019

Stagione Sportiva 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	3096
1.1. TENUTA DA GIUOCO DEI CALCIATORI – DEROGA ART.72 N.O.I.F.	3096
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	3096
2.1. OMOLOGAZIONE CAMPI E.A.	3096
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	3097
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	3097
3.2. SEGRETERIA	3097
3.2.1. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	3097
3.2.2. OBBLIGATORIETA' IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	3100
3.2.3. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO	3100
3.2.4. SOCIETA' INATTIVE	3101
3.2.5. PREMI E INDENNIZZI LEGA PRO - STAGIONE 2018-2019 E PRECEDENTI	3101
3.2.6. 14° COPPA REGIONALE JUNIORES	3101
3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO	3102
3.2.8. 2° MEMORIAL "FABIO BRESCI"	3103
3.2.9. RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE - 2° MEMORIAL "FABIO BRESCI"	3103
3.2.10. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA' 2018/2019	3104
3.2.11. PREMIAZIONE X EDIZIONE PROGETTO "CALCIO CULTURA"	3104
3.2.12. SEMINARI CONI "GESTIRE LO SPORT: FISCO, LAVORO, TERZO SETTORE"	3104
CALCIO FEMMINILE	3105
CALCIO A 5	3106
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	3108
5. RISULTATI	3109
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	3111
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO	3111
DECISIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA	3116
DECISIONI CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE C.R. TOSCANA	3120
7. ERRATA CORRIGE	3125
8. ALLEGATI	3125
9. CALENDARIO GARE	3126

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze 05565211

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

Segretario tel.0556521416

Segreteria tel.0556521400 - 401 - 410

Amministrazione tel.0556521405 - 406 - 407

Tesseramento tel.0556521418 - 419 - 420

Impianti sportivi tel.0556521421 - 423

Tesseramento tecnici tel.0556521411

fax 0557472707

fax 0557472711

fax 0557472708

Calcio a 5

Calcio Femminile

Segreteria S.G.S.

Agonistica S.G.S.

Giudice sportivo

Tribunale Federale e Corte appello sportiva territoriale

tel.0556521431

tel.0556521432

tel.0556521444

tel.0556521415

tel.0556521417

fax 0556540787

fax 0557472707

fax 0557472709

fax 0557472710

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. TENUTA DA GIUOCO DEI CALCIATORI – DEROGA ART.72 N.O.I.F.

Il Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio 2019, vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti in data 28 maggio 2019, di deroga all'art.72 delle N.O.I.F. in materia di "tenuta di giuoco dei calciatori", si è espresso favorevole all'accoglimento della deroga all'art.72 N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai campionati giovanili Juniores organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione del cognome del calciatore che la indossa.

1.2. ALLEGATI

- C.U. 257/AA - Decadenza patteggiamento 32 sexies rif. – CASELLINA
- Comunicato n. 109/CFA - (III Sez.) 30/05/2019 dispositivo – LE PIAGGE
- C.U. n. 132/A della F.I.G.C. - abbreviazioni termini per semifinali e finali Camp. Naz. U17-U16-U15 Serie A, B e C e fase finale U17 e U15 Dilettanti e Puro Settore
- "L'Agenzia Informa – Maggio 2019" pubblicazione de l'Agenzia delle Entrate - oggetto "Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti"

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. OMOLOGAZIONE CAMPI E.A.

Campo sportivo "Romagnoli C" sito in Via della Torre – Coverciano FI, fino al 29/01/2022.

2.2. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 347 - CU 12 Beach Soccer
- Comunicato Ufficiale n. 348 - gare spareggio-promozione seconde eccellenza - secondo turno andata
- Comunicato Ufficiale n. 351 - cu n.135/A FIGC - modifiche artt. 39, 40, 40 quinquies, 63, e 103 bis NOIF

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si invitano le Società interessate a:

1. **FUSIONI**
2. **SCISSIONI**
3. **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**
4. **CAMBI DI SEDE SOCIALE**
5. **CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE**
6. **CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA**
7. **TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE**
8. **TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI**

*a far pervenire a questo Comitato le relative richieste **entro le ore 12.00 di giovedì 20 giugno 2019** complete di tutta la documentazione in originale necessaria indicata nell'apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul link www.figc-crt.org (Sezione modulistica - Società).*

Si ritiene comunque di richiamare l'attenzione delle Società interessate a:

1) FUSIONI

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi **verbali** dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo** e dal **nuovo Statuto Sociale della Società sorgente dalla fusione**;
- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre **precedere e non seguire la denominazione**;

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

2) SCISSIONI

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione** per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione).
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei SOCI**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere **sempre** corredate **dall'atto costitutivo originario** e dallo **Statuto Sociale aggiornato della Società**;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

4) CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle due stagioni precedenti non abbiano trasferito la Sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova sede sociale**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

5) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF).

Le modalità sono le stesse riportate ai precedenti punti 3-4).

6) CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- modulo affiliazione F.I.G.C.
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività;

Si consigliano le società interessate a questo tipo di trasformazione di inoltrare la documentazione necessaria quanto prima, poiché la stessa potrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti a partire dal 20 giugno 2019.

7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione Sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle NOIF.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) , pertanto non va omissa l'atto costitutivo.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI.

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal verbale dell' Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della Società prima della trasformazione

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

**SI PREGANO LE SOCIETA' INTERESSATE
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO**

3.2.2. OBBLIGATORIETA' IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo relativo all'obbligatorietà dell'impiego dei giovani nei campionati dilettantistici per la stagione sportiva 2019/2020.

CAMPIONATO	STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
<u>ECCELLENZA</u>	1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2000 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2001 in poi
<u>PROMOZIONE</u>	1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2000 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2001 in poi
<u>PRIMA CATEGORIA</u>	2 calciatori nati dal 1.1.98 in poi
<u>SECONDA CATEGORIA</u>	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
<u>TERZA CATEGORIA</u>	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori

Il Consiglio direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores, secondo la tabella sotto riportata

<u>JUNIORES REGIONALE (GIRONI A-B-C-D)</u>	Anno 2001 in quota + 3 giocatori dal 1.1.2000 fuori quota
<u>JUNIORES PROVINCIALE</u>	Anno 2001 in quota + 4 fuori quota nati dal 1.1.99 in poi

3.2.3. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari:

- 1) Dal portale societario accedere al menù "PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale"
- 2) Scegliere la funzione "Inserimento richiesta ricarica portafoglio"
- 3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce "Ricarica" e successivamente, come portafoglio di destinazione, il Portafoglio Tesseramenti
- 4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l'opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca dell'avvenuto pagamento.

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di ricarica non possono essere approvati.

Al fine di evitare qualsiasi disagio sulla tempistica di approvazione delle ricariche effettuate a mezzo bonifico bancario o Mav, si specifica che questo C.R. sarà in grado di approvare solamente bonifici che saranno stati accreditati sul conto del C.R. entro il 20 Giugno 2019. Oltre tale data, se non si è provveduto precedentemente, si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito o mav bancario) che non necessitano dell'approvazione di questo C.R. e che accreditano immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.4. SOCIETA' INATTIVE

Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2018/2019:

A.C.	GALLUZZO 2010 A.S.D.	matricola 932406
POL.	MEMBRINO A.S.D.	matricola 910971
U.S.D.	OLIMPIA PALAZZOLO	matricola 75656
A.S.D.	PROGRESSO MONTELUPO	matricola 919382
A.S.D.	REAL VINCI ACADEMY	matricola 949575
POL.	TRE VALLI A.S.D.	matricola 911687

3.2.5. PREMI E INDENNIZZI LEGA PRO - STAGIONE 2018-2019 E PRECEDENTI

Le Società che intendo richiedere premi/indennizzi se maturati a favore, ex artt. 100/3 e 101/7 delle N.O.I.F., sono invitate ad inviare lettera di richiesta al indirizzo mail della Lega Pro: tesseramento@lega-pro.com

3.2.6. 14° COPPA REGIONALE JUNIORES

A seguito dei risultati conseguiti nella manifestazione indicato in oggetto si è aggiudicata la vittoria la Società **AFFRICO** alla quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori, Tecnici e Dirigenti.

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione "modulistica" è consultabile il "Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019".

SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. PROCEDURA ON LINE

Gli svincoli in epigrafe potranno essere **effettuati esclusivamente tramite procedura on line**, operando nella propria pagina web sul sito www.lnd.it.

Il percorso da seguire è il seguente:

Tesseramento dilettanti → Tesseramento DL alla voce Svincolo per accordo (art. 108)

Il modello una volta firmato dalle parti interessate dovrà essere inviato entro il **28 giugno 2019** a questo Comitato Regionale tramite la procedura di dematerializzazione **dopo aver effettuato necessariamente la firma elettronica**.

Si ricorda alle Società interessate che, a partire dalla corrente stagione sportiva, le lettere di avvenuta ratifica non saranno più inoltrate alle parti interessate, a seguito della nuova procedura di dematerializzazione.

3.2.8. 2° MEMORIAL “FABIO BRESCI”

Si comunica che nei giorni 14, 15 e 16 giugno p.v. si terrà il 2° Memorial “Fabio Bresci” riservato alla categoria Juniores maschile al quale parteciperanno le Società Audax Rufina e Pontassieve e le rappresentative regionali delle regioni dell'area centro L.N.D., Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, presso lo stadio comunale di Rufina.

3.2.9. RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE - 2° MEMORIAL “FABIO BRESCI”

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi per la convocazione a una gara amichevole in preparazione al 2° Memorial “Fabio Bresci” organizzato dalla Società SPD Audax Rufina.

Raduno **martedì 11 giugno 2019** presso il **C.T.F. Coverciano** – Via G. D'Annunzio 138 – (Firenze), convocazione **ore 14.00**, inizio gara ore 15.00 con la Juniores Regionale della Società CS Porta Romana Oltrarno.

I calciatori sono pregati di portare la copia del certificato medico in corso di validità.

SOCIETA'	NOMINATIVI
AFFRICO	LEPORATTI Marco
ANTELLA 99	PAPI Andrea
ATLETICO PIOMBINO	ROVAI Francesco
AUDACE LEGNAIA	CECCHI Dario
CASTELFIORENTINO CALCIO	SALUCCI Tommaso
FIRENZE OVEST	MBYE Baboucarr
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	STAUCIUC Alexandru
LASTRIGIANA	BELLINI Leonardo, CRINI Iago
MONTESPERTOLI	CERRATO Matteo
NUOVA A.C. FOIANO	CRISTOFOLETTI Tommaso
SESTESE CALCIO SSDARL	TESTAGUZZA Tommaso, DI VICO Mattia
TAU CALCIO ALTOPASCIO	MUCCIOLI Marco
TERRANUOVA TRAIANA	FALCHI Davide
VENTURINA	CIURLI Tommaso
ZENITH AUDAX	MARTINES Claudio, CIRASELLA Giacomo
Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa	Sig. TRALCI MARIO
Commissario Tecnico	Sig. UBERTO GATTI
Coordinatore Rappresentativa	Sig. PIERO MORGENNI
Medico	Dott. MANISCALCO ALFREDO
Dirigenti	Sig. BAMBI MAURO - Sig. VANNINI ENRICO
Massaggiatori	Sig. PIERI GIULIANO - Sig. NARDINELLI LUIGI
Addetto Materiale Sportivo	Sig. PALCHETTI ROBERTO

3.2.10. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.

N. TORNEO	SOCIETÀ	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
28787	LIMITE E CAPRAIA	1° TORNEO CITTA' DI LIMITE E CAPRAIA	ESORDIENTI 2° ANNO	13/06/2019	16/06/2019
29599	SPORTING PIETRASANTA 1909	9° VIAREGGIO FOOTBALL CUP	UNDER 17	15/06/2019	16/06/2019
29600	SPORTING PIETRASANTA 1909	9° VIAREGGIO FOOTBALL CUP	UNDER 15	15/06/2019	16/06/2019
29701	JOLO CALCIO	1° COPPA DEI CAMPIONI	UNDER 14	10/06/2019	26/06/2019
29711	AUDAX RUFINA	2° MEMORIAL FABIO BRESCI	UNDER 19	14/06/2019	16/06/2019
NAZ	LASTRIGIANA	COPPA ITALIA OPEN 11 - MEMORIAL MAURELLO	PULCINI 2° ANNO	14/06/2019	16/06/2019
NAZ	SESTESE CALCIO	CAFFE' NERI	PRIMI CALCI	09/06/2019	09/06/2019
NAZ	UNIONE POL.POLIZIANA	FESTA PRIMI CALCI	PRIMI CALCI	08/06/2019	09/06/2019
NAZ	GIOVANI FUCECCHIO 2000	PICCOLI DIAVOLI CUP	PULCINI 2° ANNO	02/06/2019	09/06/2019
NAZ	SPORTING PIETRASANTA 1909	9° VIAREGGIO FOOTBALL CUP	ESORDIENTI 2° ANNO	15/06/2019	16/06/2019
NAZ	SPORTING PIETRASANTA 1909	9° VIAREGGIO FOOTBALL CUP	ESORDIENTI 1° ANNO	15/06/2019	16/06/2019
NAZ	SPORTING PIETRASANTA 1909	9° VIAREGGIO FOOTBALL CUP	PULCINI 2° ANNO	15/06/2019	16/06/2019
NAZ	SPORTING PIETRASANTA 1909	9° VIAREGGIO FOOTBALL CUP	PULCINI 1° ANNO	15/06/2019	16/06/2019
NAZ	SPORTING PIETRASANTA 1909	9° VIAREGGIO FOOTBALL CUP	PRIMI CALCI	15/06/2019	16/06/2019

3.2.11. PREMIAZIONE X EDIZIONE PROGETTO "CALCIO CULTURA"

Venerdì 7 giugno p.v. alle ore 10.00, presso la sala conferenze Mario Valitutti del **Museo del Calcio** in Viale Aldo Palazzeschi - Firenze, si svolgerà la giornata finale di premiazione della **X edizione del Progetto "Calcio Cultura"**, il percorso psico-educativo di promozione della cultura sportiva promosso dalla Fondazione Museo del Calcio in collaborazione con le psicologhe dello sport Sara Binazzi e Isabella Ciacci e con il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Progetto ha coinvolto 50 classi delle scuole secondarie di I grado di Firenze e Provincia, per un totale di circa 1250 tra ragazze e ragazzi, che hanno riflettuto insieme alle psicologhe sui valori dello sport e sul tema del doping. A seguito degli incontri effettuati al Museo del Calcio durante l'anno scolastico, gli studenti hanno realizzato temi, cartelloni, video, poesie e disegni sul significato che ha per loro lo sport.

I temi sono stati rilegati in tre volumi e rimarranno nella memoria del Museo come contributo all'accrescimento della cultura sportiva; raccolte in un piccolo libro, le frasi più significative estrapolate da tutti i temi dei partecipanti.

Le scuole secondarie di I grado coinvolte sono state: Barellai (I.C. Balducci - Fiesole), Cavalcanti (Sesto Fiorentino), Complobbi (I.C. Balducci - Fiesole), Domenico Ghirlandaio (I.C. Primo Levi - Impruneta), Granacci (I.C. Teresa Mattei - Bagno a Ripoli), Istituto Salesiano dell'Immacolata (Firenze), Mino da Fiesole (I.C. Balducci - Fiesole), Paolo Uccello (I.C. Gandhi - Firenze), Pescetti (I.C. Falcone-Borsellino - Sesto Fiorentino), Spinelli (I.C. Secondo Scandicci), Verdi (I.C. Verdi - Firenze).

3.2.12. SEMINARI CONI "GESTIRE LO SPORT: FISCO, LAVORO, TERZO SETTORE"

In allegato locandine relative al Seminario Interprovinciale di cui all'oggetto.

Per iscriversi all'evento desiderato è necessario registrarsi, entro le rispettive date di scadenza, tramite il relativo link.

LIVORNO - **Sabato 15 giugno 2019** - c/o CONI Point Livorno, via Piemonte 52/A Livorno

ISCRIZIONE entro il **10 giugno 2019** (massimo 50 iscritti) al seguente link: <https://forms.gle/cZ4m9gcZAZM1VYyX7>

CALCIO FEMMINILE

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@Ind.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio 366 5414284

Tel. 055 6521432 (martedì/ mercoledì ore 9:00- 13:00) FAX 055 7472707

RIUNIONE PROGRAMMATICA DELLE SOCIETA' PER LA S/S 2019-2020

SABATO 8 GIUGNO P.V., ALLE ORE 9.30 ,PRESSO LA SEDE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA G. D'ANNUNZIO 138,FIRENZE, E' CONVOCATA UNA RIUNIONE PER LA PROGRAMMAZIONE
DELL'ATTIVITA' DI CALCIO FEMMINILE PER LA PROSSIMA S/S.

SARA' PRESENTE IL PRESIDENTE PAOLO MANGINI.

SI PREGA I PRESIDENTI DELLE SOCIETA' DI VOLER PARTECIPARE A TALE RIUNIONE.

NATURALMENTE L'INVITO E' ESTESO AI DIRIGENTI.

CALCIO A 5

GRADUATORIE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE

Di seguito le graduatorie per ammissione ai campionati di serie C1 e C2 in caso di vacanza di posti, pubblicati sul C.U. n.53 del 28/02/2019

Eventuali osservazioni devono pervenire in forma scritta entro mercoledì 12 giugno 2019, presso la Segreteria di questo Comitato.

C 1

PUNTEGGI								
STAGIONE 2018-2019								
SQUADRA	TOT	1. RISULTATI SPORTIVI			2. DISCIPLINA	3. GIOVANILI	4.CAMPO	5.ASSEMBLEE
		P-OFF/ P-OUT	CAMPIONATO	COPPA				
TRIDENT SPORT	142	60	40	2	15	15	10	
SAN GIOVANNI	136	20	46	0	15	40	10	5
MONSUMMANO	115	30	42	8	20		10	5
LA SORBA CASCIANO	110	20	50	0	10	15	10	5
SESTOESE	103	20	48	0	10	15	10	
MASSA C5	85	30	38	2	10			5
PONTASSIEVE	83		42	6	15		10	10
FIVE TO FIVE	75		30		10	35		
POL. SAN GIMIGNANO	74		24		15	25	10	
REAL CALCETTO RAPOLANO	72		40	2	10		10	10
TERRANUOVA TRAIANA	71		34	2	15		10	10
FUTSAL TORRITA	70		38	2	10		10	10
SAN MICHELE CV*	66		26		20		10	10
FUTSAL MASSA	66		32	4	10		10	10
DEPORTIVO CHIESANUOVA V.P.	63		36	2	20			5
OLTRESERCHIO*	62		36	6	15			5
MONTERIGGIONI	62		32		20			10
RIONE C5	62		22		20		10	10
REMOLE	60		30		20		10	
COIANO SANTA LUCIA	58		34	4	0		10	10
VIRTUS POGGIBONSI	52		28	4	10		10	
TIMEC	51		26		15		10	
FUTSAL EMPOLI	49		24		15		10	
POGGIO A CAIANO	48		28		0		10	10

* anzianità affiliazione

C 2

PUNTEGGI								
STAGIONE 2018-2019								
SQUADRA	TOT	1. RISULTATI SPORTIVI			2. DISCIPLINA	3. GIOVANILI	4.CAMPO	5.ASSEMBLEE
		P-OFF /P-OUT	CAMPIONATO	COPPA				
REAL MONTECARLO	124	60	14		20	30	0	
MONTECATINI MURIALDO	108	60	16	2	10		10	10
MARGINE COPERTA	96	40	12	4	20		10	10
UNIONE MONTALBANO CALCIO	92	40	22		10		10	10
SAN LORENZO	90	40	14	6	20		10	
SCINTILLA 1945	83	30	16	2	15		10	10
CITTÀ DI CHIUSI	79	20	20	4	15		10	10
NAVACCHIO ZAMBRA	62	30	12		10		0	10
ISOLA D'ELBA SOUL SPORT	50	20	20		0		10	
COMEANA BISENZIO	46		6		20		10	10
ARGENTARIO	43		8		15		10	10
SORMS SAN MAURO	43		8		15		10	10
CUS PISA	40		10		20		10	
ACADEMY PORCARI	32		2		20		0	10
TORINGHESE	26		6		20		0	
ATLETICO SEXTUM	24		4		20		0	
GIOVANI GRANATA	24		4		20		0	
PONTE BUGGIANESE	24		2	2	15		0	5
POLISPORTIVA VAGLIA	5		10		-15		10	

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

14° Torneo Regionale Categorie U17 Allievi e U15 Giovanissimi

Stagione Sportiva 2018/2019

Riportiamo di seguito le successive date e orari di svolgimento:

Categoria U17 Allievi

Semifinali*

gara unica - 16.06.19* ore 10:30

* in casa la squadra indicata al rigo inferiore del prospetto

Finale

19.06.19 C.F.F. FIGC LND Stadio "Bozzi" Firenze

Categoria U15 Giovanissimi

Semifinali*

gara unica - 16.06.19* ore 10:30

* in casa la squadra indicata al rigo inferiore del prospetto

Finale

19.06.19 C.F.F. FIGC LND Stadio "Bozzi" Firenze

IL REGOLAMENTO È RIPORTATO ALLEGATO AL NOSTRO C.U. N. 65 del 24/04/2019

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ'

Per le gare in calendario **domenica 16 giugno 2019** le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato **entro e non oltre lunedì 10 giugno p.v. a mezzo telefax 055 7472707.**

Con l'occasione si precisa che le richieste, di orario diverso da quello fissato dal Comitato Regionale Toscana devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, **le quali dovranno essere dettagliatamente motivate.**

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

22° TROFEO "F. CERBAI"

Si riportano di seguito gli orari delle finali della manifestazione indicata in oggetto:

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 PRESSO IL C.F.F. FIGC – LND STADIO "BOZZI" (FI)

Giovanissimi "B" **ore 17:00**

Allievi "B" **ore 18:30**

Modalità di svolgimento delle gare di finale:

Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di risultato, si procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle "Regole del Giuoco".

5. RISULTATI

PROMOZIONE – SPAREGGI FINALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UNICA			
CASCINA	- LAMPO 1919	2 - 1	d.t.s.

PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE EF			
RASSINA	- S. QUIRICO	0 - 1	

SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE IL			
INDOMITA QUARATA	- SAN MINIATO A.S.D.	4 - 3	

14° TORNEO REGIONALE JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE			
AFFRICO A.S.D.	- U.S. GROSSETO 1912	2 - 0	

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SPAREGGIO GIRONE B			
PONSACCO 1920 SSD ARL	- S.C. COLLINE PISANE	1 - 4	

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SPAREGGIO GIRONE B			
GAVORRANO 1930 S.R.L.	- SAN MINIATO A.S.D.	1 - 1	

14° TORNEO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

1° TURNO			
AFFRICO A.S.D.	- VENTURINA CALCIO	1 - 2	
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	- AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	6 - 7	
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	- S.FIRMINA	5 - 2	
PISAOVEST AURORA SPORTING	- C.S. SCANDICCI 1908 SRL	1 - 3	
(1) PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	- S.MARIA A.S.D.	7 - 6	
SAN DONATO TAVARNELLE	- FORTIS JUVENTUS 1909	0 - 1	
SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	- SAN MINIATO A.S.D.	5 - 2	
TAU CALCIO ALTOPASCIO	- SINALUNGHESE A.S.D.	5 - 0	

(1) - disputata il 01/06/2019

14° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

1° TURNO			
AFFRICO A.S.D.	- VENTURINA CALCIO	3 - 1	
ATLETICO LUCCA S.C.	- GIOVANI FUCECCHIO 2000	2 - 1	
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	- SETTIGNANESE A.S.D.	1 - 0	
C.S. SCANDICCI 1908 SRL	- POGGIBONSESE CALCIO	1 - 0	
(1) GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	- AQUILA 1902 MONTEVARCHI	1 - 0	
PIETA 2004	- OLMOPONTE AREZZO	2 - 0	
S.MICHELE C.VIRTUS	- IMPRUNETA TAVARNUZZE	4 - 0	
(1) ZENITH AUDAX S.S.D.A.R.L.	- GIOVANI VIA NOVA B.P.	1 - 2	

(1) - disputata il 01/06/2019

22° TROFEO F. CERBAI – U16 ALLIEVI B

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

1° TURNO - 3 Giornata Triangolare/ ritorno Accoppiamento			
AUDAX RUFINA	- AQUILA 1902 MONTEVARCHI	1 - 2	
(1) MARGINE COPERTA SSDARL	- FORCOLI 1921 VALDERA	0 - 2	
MONTERIGGIONI	- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	2 - 0	
SAN MARCO AVENZA 1926	- ARDENZA	0 - 0	

(1) - disputata il 02/06/2019

22° TROFEO F. CERBAI – U14 GIOVANISSIMI B

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

1° TURNO - 3 Giornata Triangolare/ ritorno Accoppiamento			
GIOVANI FUCECCHIO 2000	- TAU CALCIO ALTOPASCIO	3 - 0	
MAZZOLA VALDARBA	- ZENITH AUDAX S.S.D.A.R.L.	4 - 2	
PORTUALE GUASTICCE	- AQUILA 1902 MONTEVARCHI	0 - 0	
SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	2 - 1	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dal rappresentante A.I.A. Giovanni Martini nella seduta del 05/06/2019 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROMOZIONE – SPAREGGIO FINALI

GARE DEL 2/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2019

AGOSTINIANI RICCARDO (LAMPO 1919)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CASAROSA MANUELE (CASCINA)

BECHERINI ENRICO (LAMPO 1919)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

LANDI NICO (CASCINA)

LOTTI DANIELE (CASCINA)

VAGLINI SIMONE (CASCINA)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

COSIMI ALESSIO (CASCINA)

MATTIELLO LEONARDO (CASCINA)

BENEDETTI MARCO (LAMPO 1919)

BONFIGLI NICOLO (LAMPO 1919)

CERRI GABRIELE (LAMPO 1919)

DRAGOMANNI EMANUELE (LAMPO 1919)

TREDICI SAMUELE (LAMPO 1919)

PRIMA CATEGORIA – SPAREGGI FINALI PLAY OFF

GARE DEL 2/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

RISTORI FRANCESCO (RASSINA)

PASQUINI DUCCIO (S. QUIRICO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

D ONOFRIO ALBERTO (RASSINA)

TERRAZZI MICHELE (RASSINA)

GUIDOTTI FEDERICO (S. QUIRICO)

SECONDA CATEGORIA – SPAREGGI FINALI PLAY OFF**GARE DEL 2/ 6/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E**

MASTACCHI CLAUDIO (SAN MINIATO A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

GANGI LORENZO (SAN MINIATO A.S.D.) NESI FRANCESCO (SAN MINIATO A.S.D.)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

LAPINI LORENZO	(INDOMITA QUARATA)	PERILLI DAVIDE	(INDOMITA QUARATA)
PILASTRI LUCA	(INDOMITA QUARATA)	BELIGNI FILIPPO	(SAN MINIATO A.S.D.)
DI CICCIO MARCELLO	(SAN MINIATO A.S.D.)		

14° TORNEO REGIONALE JUNIORES**GARE DEL 31/ 5/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

GIOVANNARDI GHERARDO (AFFRICO A.S.D.) PECCIARINI SIMONE (U.S. GROSSETO 1912)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MACCHIONI LORENZO (AFFRICO A.S.D.) ELGUEROUANI OTHMANE (U.S. GROSSETO 1912)

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**GARE DEL 29/ 5/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DAFRASSINI DUCCIO (SAN MINIATO A.S.D.)

14° TORNEO REGIONALE ALLIEVI

GARE DEL 1/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

ATIKI AMIN (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MAZZANTI ENRICO (S.MARIA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CARICCHIO GIORGIO (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

SANFILIPPO GIORGIO

(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

SANTAGATA LEONARDO (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

GARE DEL 2/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2019

BENEVENTO ANTONIO (AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 7/ 7/2019

FRANCALANCI LORENZO (C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

Per aver offeso il D.G..

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MAZZANTI NICOLAS (C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

BALESTRUCCI COSTANTINO

(GIOVANIGRANATA MONSUMMANO)

PARDINI DAVIDE (PISAOVEST AURORA SPORTING)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BENCINI BRANDO (AFFRICO A.S.D.)

BREGU CRISTIAN

(AFFRICO A.S.D.)

PICCIOLI DUCCIO (AFFRICO A.S.D.)

GIUGNI GABRIELE

(AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)

MANECCHI TOMMASO (AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)

DUONG ALESSANDRO

(C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

FERRMACA GLEDIS (C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

NARDI GIACOMO

(C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

PIATTOLI ANDREA (FORTIS JUVENTUS 1909)

ARABELLI GIANMARCO

(GIOVANIGRANATA MONSUMMANO)

ANTONINI NICOLÒ GIOVANNI (PISAOVEST AURORA SPORTING)

BARACHINI LORENZO

(PISAOVEST AURORA SPORTING)

MIZIOLI FILIPPO (PISAOVEST AURORA SPORTING)

SARDELLI DANIELE

(PISAOVEST AURORA SPORTING)

BULGARELLI MATTEO (S.FIRMINA)

GALEOTTI NICCOLO

(S.FIRMINA)

PAGNI GIOVANNI (S.FIRMINA)

STYAN LEONARDO THOMAS

(S.FIRMINA)

LIBERATI LEONARDO (SAN DONATO TAVARNELLE)

SIRIGU MATTEO

(SAN DONATO TAVARNELLE)

APRILE DARIO (SAN MINIATO A.S.D.)

ORLANDO JACOPO

(SAN MINIATO A.S.D.)

VANNUCCI TOMMASO (SAN MINIATO A.S.D.)

DROVANDI TOMMASO

(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)

STOPPA SAURO (SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)

MANSANI DIEGO

(VENTURINA CALCIO)

14° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI

GARE DEL 1/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 120,00 GIOVANI VIA NOVA B.P.

Per zuffa tra propri sostenitori e sostenitori avversari.

Euro 120,00 ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.

Per zuffa tra propri sostenitori e sostenitori avversari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

MENGA ELIA (AQUILA 1902 MONTEVARCHI)

Per offese al D.G. a fine gara.

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CAPPELLI TOMMASO (AQUILA 1902 MONTEVARCHI)

MILANI MATTIA

(GIOVANIGRANATA MONSUMMANO)

NUZZO NICCOLO (ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.)

GARE DEL 2/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DE RINALDIS LORENZO SANTO (AFFRICO A.S.D.)

MARCHESE DEVID VITTORIO

(AFFRICO A.S.D.)

STEFANI JACOPO (ATLETICO LUCCA S.C.)

COVERI FILIPPO

(C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

FERRARA EROS (POGGIBONSESE CALCIO)

MICHELI NICCOLO

(S.MICHELE C.VIRTUS)

VIGANO FILIPPO (S.MICHELE C.VIRTUS)

FERRI SAMUELE

(VENTURINA CALCIO)

22° TROFEO F. CERBAI – U16 ALLIEVI B**GARE DEL 1/ 6/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E**

MERLO JACOPO (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DUGINI LEONARDO (AUDAX RUFINA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARA/E**

ADEMI KLEJDI (ARDENZA)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara.

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FUMELLI GABRIELE (AUDAX RUFINA)

GIANFRANCHI ALESSANDRO (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

FALEZZA ALESSANDRO (SAN MARCO AVENZA 1926)

ORLANDI TOMMASO (SAN MARCO AVENZA 1926)

GARE DEL 2/ 6/2019**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

RAGONI ALESSIO (FORCOLI 1921 VALDERA)

ROMITI CHRISTIAN

(MARGINE COPERTA SSDARL)

22° TROFEO F. CERBAI – U14 GIOVANISSIMI B**GARE DEL 1/ 6/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

BARGELLINI GABRIELE (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

NARDI ANDREA (AQUILA 1902 MONTEVARCHI)

TOGNACCINI PIETRO

(AQUILA 1902 MONTEVARCHI)

CARRAI CRISTIAN (BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.)

COLLURA DIEGO

(BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.)

FRANCESCHINI MATTIA (MAZZOLA VALDARBA)

TOZZI FEDERICO

(MAZZOLA VALDARBA)

LUCARELLI TOMMASO (PORTUALE GUASTICCE)

CREMONINI GUIDO

(SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.)

VELANI GIACOMO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

BINI SAMUELE

(ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.)

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Il Tribunale così composto:

Avv. Raffaello	Niccolai	Presidente
Avv. Enzo	François	Componente
Dott. Riccardo	Golia	Componente

Con L' assistenza alla segreteria dei sig.ri **Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **31 maggio 2019** alle ore **17.00** assumendo le seguenti decisioni

21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico:

- **del Calciatore Bregu Arlind tesserato, all'epoca dei fatti per la Società A.S.D. Virtus Comeana, al quale viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.;**
- **della Società A.S.D. Virtus Comeana a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..**

La Procura Federale, ricevuto dalla Delegazione Provinciale di Firenze l'esposto del Dirigente della Società A.S.D. Sesto Calcio, Sandro Berti, che denunciava di essere stato colpito da un calciatore dell'A.S.D. Virtus Comeana prima della gara del Campionato Esordienti 2005 Sesto Calcio / Pontassieve in calendario per il giorno 24 febbraio 2018, che veniva disputata immediatamente dopo il termine della gara del Campionato Allievi 2002 Sesto Calcio / Virtus Coemana, ha proposto il deferimento indicato in epigrafe.

Questi i fatti accertati dall'Ufficio.

Mentre i calciatori della Società Sesto Calcio si accingevano ad entrare in campo per la disputa della gara Sesto Calcio / Pontassieve, nella quale il Signor Berti rivestiva la qualifica di Dirigente Accompagnatore dei ragazzi della Società Sesto Calcio, dallo spogliatoio della Società Virtus Comeana uscivano alcuni calciatori che si dirigevano verso il Berti; due di essi lo colpivano: uno, con un pugno dietro l'orecchio sinistro, un altro con un calcio "nelle parti basse".

Il Berti, che a suo dire si difendeva, ha a sua volta colpito un tesserato della Virtus che veniva identificato dall'Arbitro della gara Sesto / Comeana nel calciatore indossante la maglia n. 18, episodio per il quale il Dirigente è stato inibito per due mesi dal G.S.T. Provinciale di Firenze con il C.U. n. 36/2018.

Nel corso dell'istruttoria la Procura, acquisite le testimonianze di tre tesserati, ha identificato nel Calciatore indossante la maglia n. 5, Bregu Arlind, colui che ha colpito il Dirigente Berti procedendo quindi a deferirlo a questo Tribunale previa comunicazione alle parti interessate dell'avvenuta conclusione delle indagini.

Per quanto riguarda il comportamento del Dirigente Sandro Berti la Procura non ha ritenuto doversi procedere nei suoi confronti in applicazione del principio "ne bis in idem" dato che la violazione dallo stesso commessa è stata oggetto di sanzione da parte del G.S.T. come da provvedimento adottato con il C.U. n. 36/2018.

Disposta la trattazione per la data odierna e datane comunicazione alle parti, il Collegio dà atto dell'assenza dei deferiti, peraltro la Virtus Comeana ha prodotto ampia memoria difensiva contestando in toto la ricostruzione dei fatti ed in particolare l'attendibilità dei testimoni assunti dal collaboratore della Procura.

La Procura è rappresentata dall'avv. Tullio Cristaudo sostituto

La Società ha prodotto memoria a difesa.

In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore Cristaudo, riportandosi alle testimonianze acquisite dall'Ufficio in sede istruttoria, ritiene accertata la responsabilità del Calciatore Bregu e, quindi, della Società di appartenenza in applicazione di quanto previsto dall'4, c. 2, del C.G.S.. Chiede che, accolto il deferimento, il Tribunale infligga le seguenti sanzioni:

al Calciatore Arlind Bregu, la squalifica per mesi Tre;

alla Società A.S.D. Virtus Comeana, la sanzione pecuniaria dell'ammenda per € 450,00

Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decidere.

Dall'esame di quanto riportato dal collaboratore della procura e dalle testimonianze assunte emergono due diverse versioni dei fatti che collidono tra loro.

Da un lato vi sono i testi rappresentati dai tesserati del Sesto Calcio, e quindi appartenenti alla stessa società del denunciante, tutti volti ad attribuire al calciatore deferito un gesto violento nei confronti del signor Berti, tali testimoni

sostengono altresì, con testimonianze invero identiche, che non differiscono nemmeno per piccole sfumature, che il comportamento violento del Berti (per il quale egli è già stato oggetto di sanzioni disciplinari), sarebbe stato a difesa. Nessun tesserato del Sesto Calcio è stato ascoltato, sebbene, a dire dei testimoni, molti fossero i calciatori coinvolti oltre al Bregu e quindi presenti.

Sentito a discolpa solo quest'ultimo, egli nega fermamente di aver colpito il Berti, ammettendo però di essere uscito dagli spogliatoi per ritornare indietro per difendere un compagno a suo dire aggredito.

La dinamica è abbastanza confusa e i fatti di cui è causa sembrerebbero svolgersi in due distinti momenti.

Tuttavia l'unico vero soggetto terzo (l'arbitro dell'incontro) in qualità di testimone, colloca il contatto tra i due gruppi in uno stesso frangente a fine gara, individuando il solo Berti come autore di un gesto violento (manata al volto) nei confronti di un calciatore del Sesto Calcio (il n° 18 Tani).

Nulla dice a proposito del Bregu né di cazzotti subiti dal Berti, pur avendo visto con chiarezza la manata del Berti al Tani che, a detta di tutti i testimoni, sarebbe avvenuta nello stesso momento.

Orbene per questo Tribunale non pare essere stata raggiunta la prova che il Bregu abbia in qualche modo attinto il Berti, in tal senso i testi non sarebbero pienamente attendibili ed in verità nemmeno l'arbitro dell'incontro, presente all'episodio, ha visto il colpo che sarebbe stato inferto.

D'altronde che il Bregu fosse presente è provato dalla stessa testimonianza dell'incolpato che, pur negando di aver colpito il Berti, ammette di essere tornato verso il gruppo di persone tra cui il Berti, per difendere un compagno aggredito.

In sostanza non si è raggiunta la prova che il Bregu abbia colpito con un pugno il Berti, ma è indubbio che l'incolpato sia tornato sui suoi passi senza rientrare negli spogliatoi ed abbia comunque partecipato ad una zuffa, contravvenendo in tal modo i principi di lealtà di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS.

La sanzione quindi deve essere commisurata ai soli fatti per i quali si è raggiunta la prova.

La società di appartenenza Virtus Comeana deve rispondere di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dal tesserato ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, anch'essa in misura proporzionale.

Il deferimento è parzialmente fondato e da accogliere nella misura di cui al dispositivo, ritenendo il Collegio dover ancora una volta richiamare l'attenzione delle Società sulla assoluta necessità di richiamare i propri tesserati al rispetto dei principi di correttezza e lealtà che, previsti dalla normativa federale, costituiscono normale bagaglio culturale,

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- al Calciatore Arlind Bregu, la squalifica per un mese
- alla Società A.S.D. Virtus Comeana, la sanzione pecuniaria dell'ammenda per l'ammontare di €.150,00.

22 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

- **Andrea Borracelli, Presidente all'epoca dei fatti della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione all'art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.;**
- **A.S.D. Atletico Grosseto 2015 per la conseguente responsabilità oggettiva.**

La segnalazione anonima ricevuta dal G.S.T. di Grosseto e trasmessa dal C.R.T., ha indotto la Procura Federale a porre in essere un'attività istruttoria volta ad accertare la fondatezza della denuncia.

A tal fine, poichè la denuncia era riferita alla sottoscrizione di un atto avente rilevanza agli effetti federali da parte di soggetto inibito, quell'Ufficio ha provveduto ad acquisire sia il documento sia le dichiarazioni dei sottoscrittori rilevando in tal modo l'avvenuta violazione di norme federali.

Questo lo svolgersi dei fatti.

In data 31.5.2018 il T.F.T. della Toscana infliggeva al Signor Andrea Borracelli la inibizione a partecipare ad attività federali per la durata di un anno.

In data 22 giugno del medesimo anno il social Facebook della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 pubblicava due foto che evidenziavano l'accordo intercorso tra i legali rappresentanti delle Società Atletico Grosseto e A.S.D. Giovani Calciatori finalizzato a consentire ai giovani calciatori di quest'ultima Società l'uso delle attrezzature sportive dell'Atletico Grosseto.

Rilevato che la sottoscrizione dell'accordo da parte del Borracelli violava il disposto dell'art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S., la Procura Federale ha provveduto a proporre a questo Tribunale, previa notifica agli interessati dell'atto di conclusione delle indagini, il deferimento evidenziato in epigrafe.

Convocate le parti per la data odierna il Collegio dà atto della presenza del Signor Andrea Borracelli, in proprio e quale rappresentante dell'A.S.D. atletico Grosseto 2015, assistito dal proprio legale, nonché dell'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore Federale.

In apertura di dibattimento l'Avvocato Cristaudo chiede la conferma del deferimento fondato sull'esame della scrittura sottoscritta, corroborata dalle dichiarazioni rese dai Presidenti delle due Società in sede di indagine.

Chiede che vengano inflitte le seguenti sanzioni:

- al Signor Borracelli Andrea l'inibizione per gg. 90 (novanta);
- alla Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 l'ammenda di € 900,00 (novecento).

Il Signor Borracelli in replica alle richieste della Procura Federale nel confermare la sottoscrizione dell'accordo afferma di avere sottoscritto l'accordo in assoluta buona fede, facendo inoltre rilevare al Collegio come il documento sia del tutto privo di intestazione da parte delle Società e che esso non è stato mai depositato presso Organi ufficiali della Federazione.

Ritiene pertanto che il documento non abbia alcuna ufficialità costituendo esso una semplice dichiarazione di intenti.

In Camera di consiglio il Collegio decide.

Quanto sottoscritto dalle parti costituisce un vero e proprio accordo concreto riguardante l'utilizzo delle strutture sportive di una società da parte di un'altra, accordo che indubbiamente dovrà essere ratificato, a norma dell'art. 19, c. 4, delle N.O.I.F., dal Comitato di appartenenza.

La disposizione, comunque, non toglie al documento sottoscritto il carattere di un impegno che per le sue caratteristiche (concessione in uso degli impianti sportivi e la nomina di un supervisore tecnico che, tesserato per l'Atletico Grosseto, dovrà prestare la propria attività a favore per la Società Giovani Grosseto) ha valenza nell'ambito dell'attività federale ed in quanto tale sottoscritto in violazione dell'art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S..

Recita infatti detto articolo che:

“La sanzione dell'inibizione temporanea comporta in ogni caso:

a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale....”

Il deferimento è quindi da accogliere.

P.Q.M.

Il T.F.T. della Toscana infligge:

- al Presidente Borracelli Andrea la inibizione per gg. 90 (novanta);
- alla Società Atletico Grosseto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del C.G.S., la sanzione della pena pecuniaria nell'ammontare di € 300,00 (trecento).

Dichiara chiuso il dibattimento.

23 / P - Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell'art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all'art. 40, c. 3, delle N.O.I.F..

L'Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: *Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. Il successivo comma 3bis prevede: Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.*

Il Comitato del Settore Giovanile e Scolastico, ricevuta la richiesta di tesseramento in deroga presentata dalla Società A.S.D C.G.C Capezzano Pianore 1959 relativa al Calciatore Bianchi Gabriel conseguente al trasferimento del Calciatore

dalla Società Polisportiva Margine Coperta S.S. D.A.R.L. per la stagione 2018/2019, ha rilevato che detto Calciatore era stato tesserato nella stagione 2017/2018, per detta ultima Società, in assenza dell'autorizzazione richiesta dal citato articolo 40.

L'Ufficio ha in particolare accertato, nell'esaminare gli atti, che il Bregu residente in Comune di Castelnuovo Magra (La Spezia) si tesserava – a far data dal 24/8/2017 – per la Società Polisportiva Immagine Coperta avente sede nel Comune di Massa e Cozzile (Pistoia) non comprovando la residenza del nucleo familiare in quael'ultimo Comune e, in ogni caso, senza aver ricevuto il previsto nulla-osta da parte del Settore Giovanile e Scolastico.

Di ciò il Comitato del S.G.S. informava la Procura Federale la quale, acquisita la documentazione relativa ai due tesseramenti ha notificato alle parti l'avviso di conclusione delle indagini.

In quella sede la Società Margine Coperta ed il suo Presidente, riconoscendo la violazione commessa, presentavano istanza, accolta dalla Procura Genereale del C.O.N.I. in data 27.3.2019, per l'applicazione dell'art. 32 sexties mentre il difensore di fiducia del calciatore Bianchi presentava memoria al fine di "evidenziare la liceità della condotta del calciatore e, per quanto di conseguenza, della Sua famiglia".

La Procura Federale, non ritenendo esaustive le argomentazioni portate dal calciatore a propria difesa, lo ha deferito a questo Tribunale che ha fissato per la data odierna l'udienza di discussione. E' assente il Calciatore Gabriel Bianchi, il quale è comunque rappresentato dal legale di fiducia in virtù di mandato depositato in precedenza.

La Procura Federale è presente nella persona dell'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore.

Dando avvio al dibattimento l'Avvocato Cristaudo, rilevato che la violazione commessa è provata documentalmente, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione nei confronti del deferito della sanzione della squalifica per una giornata di gara.

Il difensore del Calciatore Bianchi, ribadendo quanto dedotto in sede di memoria pur riconoscendo fondata la tesi della Procura, addossa alla Società Margine Coperta la violazione compiuta ritenendo che il calciatore, per di più giovanissimo, debba essere esentato dall'obbligo di eseguire le formalità necessarie che sono a carico esclusivo deidirigenti della Società richiedente il tesseramento.

Cita in tal senso sentenza del T.F.N..

Chiuso il dibattimento il Collegio decide.

Il C.G.S., compendio di norme che regola il comportamento e l'attività dei tesserati, trova applicazione al caso di specie attraverso:

- l'art. 2 (Applicabilità e conoscenza delle regole) che, al comma 2, stabilisce che : l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto;"
- l'art. 3 (Responsabilità delle persone fisiche) il quale prevede che "Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione"

E' sulla base di tali disposizioni che questo Tribunale si è sempre espresso accogliendo i deferimenti relativi ai casi di specie sanzionando società, dirigenti ed anche i calciatori.

Ha infatti il Collegio ritenuto costantemente – sulla scia di decisioni assunte da qualsiasi Organo della D.S. in ambito nazionale – che ciascun calciatore con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento si impegna ad osservare rigorosamente tutte le norme federali e quindi la violazione di una qualsiasi di esse deve essere opportunamente sanzionata.

D'altra parte le fasi del tesseramento (produzione della documentazione da parte del tesserando, controllo di essa ed inoltre agli Organi competenti da parte dell'Ente) coinvolgono calciatore e società che quindi rispondono congiuntamente delle eventuali violazioni.

Il deferimento è quindi fondato.

P.Q.M.

Il T.F.T. della Toscana accogliendo il deferimento, infligge al Calciatore Gabriele Bianchi, tenuto conto delle attenuanti specifiche, la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara.

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

La corte Federale così composta:

Avv. Raffaello	Niccolai	Presidente
Avv. Pietro	Villari	Componente
Avv. Gabriele	Lenzi	Componente

Con L' assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno **31 maggio 2019 alle ore 18.00** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

122 stagione sportiva 2018/2019 Gara Badesse – Castiglionese (1-1) del 24 marzo 2019. Campionato Eccellenza. In C.U. n. 59 del 28 marzo 2019 C.R. Toscana.

Reclama la A.S.D. Badesse Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana:

“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 28/12/2019

RESTI DANIEL (BADESSE CALCIO)

Dalla panchina, a gioco fermo, con una mano lanciava un pallone verso il D.G., in segno di protesta, colpendolo alla testa e provocandogli momentaneo dolore, senza conseguenza fisica ulteriore. L'Arbitro era in grado di riprendere la direzione della gara”.

La Società reclamante preliminarmente eccepisce che vi sarebbe stato uno scambio di persona, infatti l'autore del gesto sanzionato non sarebbe stato il calciatore Resti Daniel, bensì il proprio compagno Pupilli Simone, portiere di riserva, che si trovava in panchina insieme al predetto. A sostegno della propria tesi produce, tra le altre cose, una dichiarazione in tal senso del proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale. Successivamente la medesima reclamante contesta anche il quantum della sanzione, ritenendo quest'ultima sproporzionata ed eccessivamente afflittiva ed all'uopo richiama alcuni precedenti giurisprudenziali dell'adita Corte, i quali – sempre a detta dell'A.S.D. Badesse – confermerebbero che il gesto de quo meriterebbe una sanzione più lieve. Sul punto evidenzia altresì la circostanza che l'Arbitro nel proprio rapporto utilizza il termine “lanciava” il che implicherebbe una mancanza di pericolosità e di intrinseca violenza del gesto attestata anche dal fatto che l'Arbitro rileva come la condotta in esame fosse stata posta in essere in segno di protesta e d'altra parte il D.G. si contraddirebbe laddove, da un lato riferisce che il colpo subito dal pallone non gli ha causato alcun danno fisico, dall'altro evidenzia un momentaneo dolore. Alla luce delle motivazioni del gravame la Società reclamante chiede, in via istruttoria e cautelare che la Corte invii gli atti alla Procura Federale onde poter effettuare un approfondimento istruttorio, nel merito chiede la revoca della sanzione in ragione del preteso scambio di persone ovvero in ipotesi una riduzione della sanzione stessa. Formula infine formale richiesta di audizione.

Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, quest'ultimo conferma che l'autore del gesto in questione è stato il calciatore Resti Daniel e di essere sicuro di ciò in quanto al momento del fatto stava annotando un precedente provvedimento di espulsione, venendosi a trovare in posizione frontale rispetto alla panchina della Società Badesse e potendo così vedere chiaramente l'effettivo autore del gesto; d'altronde, evidenzia sempre il D.G., se è pur vero che il Resti al momento della notifica del provvedimento disciplinare a suo carico pronunciava per una volta la frase “non sono stato io”, è altrettanto vero che abbandonava immediatamente il terreno di gioco senza ulteriori proteste nonostante il preteso scambio di persona. Inoltre, anche a fine gara, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che andava a ritirare i documenti e le distinte non manifestava al D.G. alcuna perplessità in ordine all'espulsione del calciatore Resti Daniel.

Alla riunione del 31 maggio 2019 era presente la Società reclamante a mezzo del proprio difensore munito di idonea procura il quale, dopo aver preso conoscenza di quanto affermato dal D.G. nel supplemento reso, dopo una breve discussione orale, si riportava al ricorso e ribadiva le richieste ivi già formulate.

In merito al supposto scambio di persone il Collegio rileva come dagli atti ufficiali si possano già ricavare tutti gli elementi necessari onde addivenire ad una decisione sul punto senza necessità di alcun ulteriore accertamento da parte della Procura Federale. Infatti la dichiarazione del D.G. risulta chiara ed inequivocabile, in particolare nel supplemento di

rapporto, nel quale il medesimo afferma di essere sicuro dell'identità dell'autore del gesto in quanto si trovava in posizione frontale rispetto alla panchina ed ha potuto vedere distintamente chi ha lanciato il pallone. Per altro – giova ricordare – che ai sensi dell'art. 35 del C.G.S. alla refertazione arbitrale ed ai relativi supplementi viene attribuita forza probatoria privilegiata.

D'altro canto la Società reclamante, nel proprio gravame, non fornisce elementi idonei ad incidere sulla versione riportata dall'Arbitro. Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che rilascia la dichiarazione testimoniale, tra l'altro inutilizzabile nel presente procedimento, è guarda caso lo stesso soggetto cui, a fine gara, il D.G. riconsegna distinte e documenti, tuttavia in tale occasione il citato dirigente non manifesta alcuna perplessità in ordine al un supposto scambio di persona e quest'ultima circostanza fa sorgere ancor più dubbi sul fatto che tale scambio sia realmente avvenuto. Inoltre appare quantomeno singolare, che la Società reclamante, si limiti a fornire una dichiarazione di un proprio dirigente, come detto inutilizzabile, senza invece produrre una formale assunzione di responsabilità da parte di Pupilli Simone; solo una siffatta dichiarazione, casomai, avrebbe potuto indurre la Corte quantomeno ad un approfondimento istruttorio. Di guisa che il Collegio ritiene che dagli atti ufficiali risulti ampiamente confermata l'individuazione del calciatore Resti Daniel quale effettivo autore del lancio del pallone.

Il quantum della sanzione, diversamente da quanto sostenuto dalla Reclamante, risulta congruo e conforme ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte ed invece quei precedenti richiamati nel gravame non sono appropriati in quanto afferenti a fattispecie diverse o parzialmente diverse (così ad esempio per il caso in cui il D.G. non è stato colpito dal pallone). Nel procedimento di specie il Collegio ha comunque ritenuto necessario un approfondimento istruttorio in modo da chiarire del tutto la dinamica della condotta posta in essere dal Resti. Cosicché il D.G. è stato dapprima contattato per le vie brevi e, successivamente, ha fornito un ulteriore supplemento scritto dove ha precisato quanto segue: di essersi trovato ad una distanza non superiore a 4 metri dal calciatore Resti, di aver visto una traiettoria del pallone diretta verso di lui ed infine di aver avuto la netta percezione che il gesto del calciatore fosse volontario e rivolto a colpire il D.G..

Alla luce di ciò il Collegio ritiene che non vi siano dubbi circa l'intenzionalità della condotta e la percezione avuta dall'Arbitro risulta senz'altro confermata anche da elementi fattuali quali la poca distanza tra i due protagonisti (circa 4 metri appunto) e la traiettoria diretta del pallone. Ciò premesso, il Collegio evidenzia altresì la potenzialità lesiva del gesto, infatti, se è pur vero che il pallone non è stato lanciato in modo violento, è altrettanto vero che attinge l'Arbitro alla testa, una parte evidentemente delicata del corpo, provocandogli altresì momentaneo dolore.

Infine il Collegio osserva che il G.S.T. ha certamente tenuto conto anche della circostanza che, al di là della volontarietà, l'intento del Resti fosse quello di mettere in atto più che altro una protesta all'indirizzo del D.G., di talché il Primo Giudice ha correttamente contenuto la sanzione che in effetti risulta più mite rispetto a quella usualmente inflitta da questa Corte per episodi analoghi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

SUPERCOPPA DI ECCELLENZA

123 stagione sportiva 2018/2019 Gara Grassina ASD – USG Grosseto (2-1) Supercoppa Eccellenza del 09/05/2019. In C.U. n.71 del 16/05/2019 C.R.T.

Reclama la società Grosseto avverso la squalifica per tre giornate inflitte al calciatore Boccardi Filippo *“per condotta violenta verso un calciatore avversario”*.

La reclamante non contesta il fatto qualificandolo tuttavia come un eccesso di foga e di agonismo. Chiede la riduzione della sanzione evidenziando la correttezza sportiva nel tempo del proprio tesserato.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure.

La Corte Sportiva di appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.

L'arbitro descrive chiaramente il fatto significando che in occasione di una rissa, scaturita da un fallo di gioco, il calciatore Boccardi colpiva un calciatore avversario con un pugno chiuso all'altezza del petto.

Da quanto esposto si evidenzia che non si può definire il gesto come un fallo di gioco e quindi inquadralo nei termini di un gioco violento, bensì di un atto compiuto in occasione di una rissa e quindi fuori dal contesto di un eventuale eccesso di foga calcistica.

Quanto posto in essere dal Boccardi è consistito in una attività volontaria concretizzatasi in un atto di violenza potenzialmente idoneo a causare danni fisici all'avversario.

Il Collegio ritiene pertanto corretto l'inquadramento giuridico dato dal G.S. ed anche la sua quantificazione in termini di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

PROMOZIONE – PLAY-OFF

127 stagione sportiva 2018/2019 2018/2019 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Pieve Fosciana, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Regoli Tommaso per tre gare (C.U. n. 71 del 16/05/2019).

La decisione del G.S.T., impugnata nel reclamo, si riferisce al comportamento violento assunto dal giocatore Regoli nei confronti di un avversario, durante l'incontro casalingo disputato, contro la Società Sportiva Audace Galluzzo, in data 12 maggio 2019. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la sanzione applicata: *“Per condotta violenta verso un calciatore avversario”*.

Nel reclamo viene negata la sussistenza del gesto contestato; il giocatore si sarebbe semplicemente difeso dall'attacco di due avversari, che avrebbe respinto senza porre in essere nessuna azione violenta.

La vicenda infatti sarebbe stata originata da un calciatore (Leao Tiago) che, in risposta ad un fallo, avrebbe colpito in modo violento un compagno del Regoli dando origine ad una mischia nella quale l'incolpato non avrebbe assunto, bensì solo subito, comportamenti aggressivi. Ad avviso della reclamante la sanzione impugnata non appare compatibile con la squalifica irrogata proprio al giocatore Leao Tiago sanzionato, nello stesso comunicato, con le stesse tre giornate e pertanto conclude per la revoca o la riduzione della squalifica comminata.

Il reclamo non può essere accolto.

Nel rapporto di gara si legge che il Regoli venne espulso *“perché, a gioco fermo, dalla sua porta si è recato correndo a centrocampo ed ha colpito con una manata il collo dell'avversario senza farlo cadere in terra e senza richiedere l'intervento del massaggiatore”*.

La dinamica viene ulteriormente ribadita nel supplemento di gara - espressamente richiesto da quest'organo di giustizia sportiva che provvedeva ad inoltrare al D.G. il reclamo per le sue opportune integrazioni - nel quale l'arbitro precisa che dopo il colpo il portiere avrebbe anche spintonato l'avversario prima che un compagno riuscisse ad allontanarlo.

La dinamica dei fatti, così cristallizzata, evidenzia il comportamento illecito assunto dal giocatore che, pur non avendo alcuna ragione per abbandonare la propria porta non rivestendo qualifica di Capitano, sarebbe corso dal Leao Tiago per colpirlo prima con una “manata” e poi con uno spintone.

La condotta integra quanto contenuto nell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato *“Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede al comma 4 lettera b) la sanzione: “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.”*

Ovviamente non si evidenzia la particolare gravità che alla lettera c) porterebbe la squalifica a cinque giornate ed inoltre l'inconsistenza del contatto sembra escludere la possibile aggravante del gioco fermo.

In ogni caso le dichiarazioni arbitrali confermano la dinamica originariamente riferita e i gesti dettagliati, potenzialmente lesivi e da sempre considerati violenti, non possono sottrarsi alla disciplina di riferimento nulla rilevando l'illiceità della pregressa condotta dell'avversario. La rilevanza dell'episodio, in evidente contrasto con l'art. 19 comma 4 lett. B C.G.S., risulta dunque confermata sia dal rapporto che dal supplemento e pertanto deve trovare applicazione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la sanzione minima di tre giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA –SPAREGGIO

124 Stagione sportiva 2018 -2019 Oggetto: C.U. n. 71 del 16.05.2019

Reclamo del calciatore Salvi Michele avverso la squalifica per cinque giornate inflitta dal G.S.T.

Reclama in proprio il calciatore Salvi Michele avverso il provvedimento di squalifica per 5 gare inflittogli dal G.S.T., con la seguente motivazione: *“Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G.”.*

Il calciatore Salvi Michele evidenzia l'erroneità, l'illegittimità e, comunque, l'eccessività del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice di prime cure lo ha ritenuto - a suo dire erroneamente - responsabile di aver pronunciato all'indirizzo dell'arbitro la frase **'Te non capisci niente'**.

In particolare, sostiene il calciatore di non aver pronunciato all'indirizzo del direttore di gara espressioni a carattere offensivo e/o irriguardoso, e che la frase dal medesimo pronunciata, riportata dall'arbitro in atti, in realtà fosse rivolta al suo allenatore, reso a suo dire di averlo offeso in maniera pesante durante lo svolgimento della partita, prima in occasione del gol subito e poi al momento dell'espulsione.

Il reclamante non contesta invece il provvedimento impugnato nella parte in cui viene ritenuto responsabile di una condotta violenta ai danni di un avversario.

Condotta in relazione alla quale il calciatore, confermando la ricostruzione dei fatti e affermando di essersi già scusato con l'avversario, ritiene equa la sanzione di tre giornate.

Chiede infine ridursi la squalifica inflitta.

La Corte, acquisito il supplemento di rapporto arbitrale ai fini istruttori, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione.

Il reclamo è infondato e per questo non può essere accolto.

Le risultanze arbitrali sono univocamente tese a smentire quanto ricostruito dal reclamante con il ricorso, con particolare riferimento alla circostanza secondo cui la frase incriminata 'Te non capisci niente', che il reclamante peraltro riconosce di aver pronunciato, fosse indirizzata all'allenatore della squadra dello Staggia, anziché al direttore di gara, soggetto quest'ultimo effettivo destinatario dell'offesa pronunciata dal calciatore.

Le risultanze istruttorie danno infatti evidenza del fatto che la frase incriminata fosse oggettivamente rivolta al direttore di gara e non ad un soggetto diverso da quest'ultimo, tantomeno all'allenatore dello Staggia,.

Indirizzano in tal senso le precise, univoche e non contraddittorie affermazioni contenute nel referto di gara, poi successivamente confermate nel supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, secondo cui detta frase è stata pronunciata dal calciatore all'arbitro al momento dell'espulsione.

Sorreggono tale attendibile ricostruzione fattuale le ulteriori circostanze riportate in atti secondo cui il calciatore ha rivolto tale espressione avvicinandosi al direttore di gara e guardandolo in viso.

La sanzione appare dunque, in definitiva, congrua rispetto agli addebiti contestati.

P.Q.M.

la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e conferma in ogni sua parte il provvedimento impugnato.

Ordina procedersi con l'addebito della tassa di reclamo.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

121 - stagione sportiva 2018/19. Reclamo della società A.S.D. MADONNA DELL'ACQUA avverso la decisione del G.S. di Lucca relativamente:

all'esito gara Madonna dell'Acqua – Folgore Segromigno Piano del 5/5/2019, alla penalizzazione di 1(uno) punto di penalizzazione, all'ammenda di euro 50,00 e all'inibizione del sig. Bigonciari Franco fino al 29/5/2019 di cui al C.U. n. 56 del 8/5/2019.

Con reclamo tempestivamente proposto la società Madonna dell'Acqua impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 56 del 8/5/2019, con la quale sono state disposte le sanzioni di cui sopra.

La Corte decide come segue.

Il reclamo è improcedibile.

Il gravame proposto non può essere preso in esame dalla Corte, in quanto sprovvisto del cedolino postale (raccomandata) attestante l'invio della copia del reclamo medesimo alla controparte – Folgore Segromigno Piano -.

L'art. 46, comma 5, C.G.S., stabilisce infatti che *“ai reclami, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo”*.

Non si può, dunque, al proposito non rilevare che le norme appena citate prevedono chiaramente ed inequivocabilmente (tramite l'utilizzo del verbo *“dovere”*) l'obbligo, per la parte che intende proporre reclamo, di inviare il reclamo stesso alla controparte, nei casi in cui la domanda sia finalizzata a modificare il risultato conseguito sul campo; ciò, evidentemente, al fine di consentire alla parte contrapposta, portatrice di un interesse a contraddire, di prendere posizione sui fatti oggetto di reclamo e, in particolare, sulle questioni sollevate dalla reclamante nei tempi stabiliti.

P.Q.M.

La C.S.A.T.T., per i motivi sopra esposti, dichiara improcedibile il reclamo proposto dalla società Madonna dell'Acqua. Ordina l'addebito della tassa di reclamo.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B”

120 stagione sportiva 2018/2019 Reclamo della A.S.D. Casentino Academy avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Gabriele Cariaggi con una squalifica fino al 18/06/2019. C.U. n.44 del 30/04/2019.

Nel corso della gara *“ Tuscar – Casentino Academy”* valevole per il campionato giovanissimi provinciale, l'allenatore della squadra ospitata veniva allontanato dal terreno di gioco per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. Nonostante l'espulsione il tesserato in questione, sul finire della partita, faceva rientro nel campo di gara, sedendosi in panchina. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica fino al 18/06/2019.

Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Casentino Academy la quale, mentre riconosce le offese all'arbitro, così come descritte nel rapporto gara, nega che il proprio allenatore sia ritornato sulla panchina in quanto mai ufficialmente allontanato. Infatti la ricorrente sostiene che al suo tesserato non è mai stato intimato di abbandonare il campo. Per tale motivo la società chiede una riduzione della sanzione.

Nel supplemento di rapporto gara l'arbitro conferma che al 29' del secondo tempo allontanava il tesserato in questione in seguito alle offese ricevute. Questa Corte d'Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti del procedimento, ritiene provata la condotta ascritta al tesserato Gabriele Cariaggi e ritiene, altresì, congrua la sanzione comminata dal G.S.T.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l'incameramento della relativa tassa.

7. ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE A C.U. N. 63 DEL 11/04/2019

CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI – GIRONE B

Si precisa, che la gara SPORTING CECINA 1929 – ARMANDO PICCHI giocata il 7/04/2019 deve intendersi conclusa con il punteggio di 1 – 2 .

PRECISAZIONE A C.U. N. 73 DEL 30/05/2019

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – PLAY OFF

A seguito rettifica arbitrale, il calciatore BORGHESI ALESSANDRO (Società ASD RASSINA) non doveva intendersi squalificato per UNA gara come erroneamente pubblicato sul C.U. in oggetto e pertanto è stato riqualificato in data 31/05/19; tale squalifica è stata trasferita al calciatore VUTURO ACHILLE (stessa Società).

8. ALLEGATI

- C.U. 257/AA - Decadenza patteggiamento 32 sexies rif. – CASELLINA
- Comunicato n. 109/CFA - (III Sez.) 30/05/2019 dispositivo – LE PIAGGE
- C.U. n. 132/A della F.I.G.C. - abbreviazioni termini per semifinali e finali Camp. Naz. U17-U16-U15 Serie A, B e C e fase finale U17 e U15 Dilettanti e Puro Settore
- “L’Agenzia Informa – Maggio 2019” pubblicazione de l’Agenzia delle Entrate - oggetto “Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti”
- Comunicato Ufficiale n. 347 - CU 12 Beach Soccer
- Comunicato Ufficiale n. 348 - gare spareggio-promozione seconde eccellenza - secondo turno andata
- Comunicato Ufficiale n. 351 - cu n.135/A FIGC - modifiche artt. 39, 40, 40 quinquies, 63, e 103 bis NOIF

9. CALENDARIO GARE

14° TORNEO REGIONALE ALLIEVI

2° TURNO – GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TAU CALCIO ALTOPASCIO	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	08/06/2019 16:00*	ALTOPASCIO E.A	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22
FORTIS JUVENTUS 1909	C.S. SCANDICCI 1908 SRL	09/06/2019 10:30	COMUNALE ROMANELLI	BORGO SAN LORENZO	VIA CAIANI 35
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	VENTURINA CALCIO	09/06/2019 10:30	LIVORNO MAGNOZZI SUSSID. E.A	LIVORNO	VIA V.E. ORLANDO 4
SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	09/06/2019 10:30	BIAGIOTTI SUSS-SESTO F.NO E.A	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET,2

* Accordo tra Società

14° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI

2° TURNO – GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	09/06/2019 10:30	C.LE F. ORSINI - PONTEDERA	PONTEDERA	VIALE EUROPA
C.S. SCANDICCI 1908 SRL	PIETA 2004	09/06/2019 10:30	C.LE BARTOLOZZI-SCANDICCI E.A	SCANDICCI	PIAZZA MARCONI,40
GIOVANI VIA NOVA B.P.	AFFRICO A.S.D.	09/06/2019 10:30	PIEVE A NIEVOLE "LA PALAGINA"	PIEVE A NIEVOLE	VIA G. DELEDDA 18
S.MICHELE C.VIRTUS	ATLETICO LUCCA S.C.	09/06/2019 10:30	STADIO S.MICHELE PRINC.LE	FIRENZE	VIA PIETRO DI COSIMO 21

22° TROFEO F. CERBAI – U16 ALLIEVI B

SEMIFINALI – GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FORCOLI 1921 VALDERA	SAN MARCO AVENZA 1926	08/06/2019 16:30	CAPANNOLI STADIO COMUNALE	CAPANNOLI	VIA BERLINGUER
MONTERIGGIONI	AQUILA 1902 MONTEVARCHI	08/06/2019 16:30	C.LE UOPINI-MONTERIGGIONI E.A	UOPINI	VIA CADUTI DELLA FOLGORE, 70

22° TROFEO F. CERBAI – U14 GIOVANISSIMI B

SEMIFINALI – GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AQUILA 1902 MONTEVARCHI	SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	08/06/2019 17:30*	G.BRILLI PIERI - MONTEVARCHI	MONTEVARCHI	VIA GRAMSCI
MAZZOLA VALDARBIA	GIOVANI FUCECCHIO 2000	09/06/2019 10:30	CERCHIAIA - SIENA E.A	CERCHIAIA - SIENA	STRADA DI CERCHIAIA - SIENA

* Accordo tra Società

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 06-06-2019

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti, Avv. Cesare Persichelli – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA NUOVA PRO NISSA AVVERSO LA SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20;**
- **AMMENDA DI € 2.500,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 2 E 5 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9081/1247 PFI 17-18 CS/PS DEL 26.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 396/TFT 34 del 9.4.2019)

2. RICORSO DEL SIG. MILAZZO CARMELO (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA NUOVA PRO NISSA) AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 4;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00;**

INFLITTE AL RECLAMANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 7 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9081/1247 PFI 17-18 CS/PS DEL 26.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 396/TFT 34 del 9.4.2019)

3. RICORSO DEL SIG. PARDO SIMONE (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD LICATA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 4;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00;**

INFLITTE AL RECLAMANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 7 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9081/1247 PFI 17-18 CS/PS DEL 26.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 396/TFT 34 del 9.4.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2 e 3 come rispettivamente proposti dalla società ASD Polisportiva Nuova Pro Nissa di Caltanissetta (CL) e dai sigg.ri Milazzo Carmelo e Pardo Simone li dichiara inammissibili. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. LO PRESTI VINCENZO GIUSEPPE PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 8080/236 PFI 17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera della Corte Federale D'Appello – Com. Uff. n. 032/CFA del 18.9.2018)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Lo Presti Vincenzo annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' FCD LE PIAGGE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

6. RICORSO DEL CALC. LAPI GIANLUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 12 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

7. RICORSO DEL SIG. SELVAGGIO ROSARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 13 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DEL DIVIETO DI RICOPRIRE QUALSIASI ATTIVITÀ IN AMBITO FEDERALE NEL MEDESIMO PERIODO INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6 e 7 come rispettivamente proposti dalla società FCD Le Piagge di Firenze (FI) e dai sigg.ri Lapi Gianluca e Selvaggio Rosario in parziale accoglimento così dispone:

- società FCD Le Piagge riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00;
- sig. Lapi Gianluca riduce la sanzione della squalifica a 10 giornate effettive di gara;
- sig. Selvaggio Rosario riduce la sanzione della squalifica a 11 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO CONGIUNTAMENTE DAL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT E DAL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL CALC. OLONISAKIN TAIWO HAMID, DEL SIG. GIOVANNI PLOTTEGHER E DELLA SOCIETÀ VALDIVARA 5 TERRE SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – III SEZIONE - COM. UFF. N. 068/CFA DEL 24.1.2019 [Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – II Sezione - Decisione n. 30/2019 del 2.5.2019]

La C.F.A., rinvia la trattazione del giudizio al giorno lunedì 17 giugno 2019 alle ore 14,30.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Alberto Massera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DELLA SOCIETÀ' ASD CALCIO LORIA '96 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL SIG. GARBOSSA ADRIANO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 19, COMMA 3 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6192/1309 PF 17-18 GP/BLP DEL 18.12.2018 [Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 86 del 17.4.2019]

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Calcio Loria '96 di Loria (TV). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

V COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

10. RICORSO DELLA SOCIETÀ' USD GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. VETRINI FILIPPO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9364/766 PF 18-19 GP/GT/AG DELL'1.3.2019 [Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 16.5.2019]

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società USD Gavorrano 1930 di Gavorrano (GR). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 30 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. CASELLINA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 190/AA del 20 marzo 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. CASELLINA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 190/AA del 20 marzo 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

MAGGIO 2019

**SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE:
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE LITI PENDENTI**

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

(maggio 2019)

1. INTRODUZIONE.....	2
2. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ...	3
Chi può accedere	3
Per quali atti.....	3
Pendenza della lite	4
Valore della controversia	4
3. LE MODALITÀ PER REGOLARIZZARE LE LITI.....	5
Le somme da versare	5
Come e quando pagare	5
Quando si perfeziona	7
4. LA DOMANDA DI DEFINIZIONE	8
Dove trovare il modello.....	9
Quando e come si presenta	9
La conservazione	10
5. LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN GENERALE	11
Gli atti definibili.....	11
Gli importi dovuti	12
Gli effetti del perfezionamento	15
La sospensione dei giudizi	15
La sospensione dei termini di impugnazione	15
Il diniego della definizione e l'estinzione del giudizio	16
6. PER SAPERNE DI PIÙ	17

1. INTRODUZIONE

La definizione agevolata delle controversie tributarie è stata introdotta dall'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

Prevede la possibilità per i contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della controversia e di ammontare diverso a seconda dello stato e del grado di giudizio in cui si trova la stessa.

Le liti interessate sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del citato decreto).

Oggetto della presente guida è la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.

Per questi soggetti, l'articolo 7 - comma 2 - lettera b) del decreto legge n. 119/2018 ha individuato una diversa modulazione delle somme dovute rispetto a quella prevista dall'articolo 6.

Tuttavia, se le imposte in contestazione sono superiori, per ogni periodo d'imposta per il quale pende la controversia, a 30.000 euro per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata, la definizione è preclusa.

In questo caso, comunque, le società o le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'articolo 6, seguendo le disposizioni contenute nello stesso articolo.

Per tale motivo, saranno illustrate anche le principali regole sulla definizione delle liti applicabili a tutti i contribuenti, rinviando, per una più approfondita conoscenza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019.

2. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Chi può accedere

L'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018 prevede una particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, della quale possono fruire solo **le società e le associazioni sportive dilettantistiche** (indicate nell'articolo 90 della legge n. 289/2002) in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

Per accedere alla definizione, inoltre, è necessario che dette società e associazioni risultavano iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017.

ATTENZIONE

La norma limita la definizione agevolata alle liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie. Pertanto, per le **controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione** le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi solo della definizione prevista dall'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

Per quali atti

Le controversie definibili secondo le regole contenute nell'articolo 7 sono soltanto quelle riguardanti **avvisi di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva** riferite a periodi d'imposta in cui la società o l'associazione risultava iscritta nel registro del CONI. Pertanto, le liti che hanno per oggetto atti impositivi diversi possono essere definite solo secondo le condizioni stabilite dall'articolo 6.

Inoltre, è necessario che l'ammontare delle sole imposte in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento, o è pendente reclamo o ricorso, **non sia superiore a 30.000 euro** per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata.

In caso contrario, è possibile avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti con le regole previste nell'articolo 6.

Il limite di 30.000 euro è riferito solo a ciascuna delle imposte Ires o Irap. Per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l'Iva, è possibile avvalersi della definizione anche per somme superiori.

Viceversa, per una lite su un avviso di accertamento in cui si contestano somme superiori a 30.000 euro per entrambe le imposte Ires e Irap, o per una sola di esse, e somme inferiori per l'Iva, è ammessa la sola definizione dell'articolo 6.

Se con l'atto impugnato è stato accertato per entrambe le imposte, o per una sola di esse, un importo superiore a 30.000 euro, ma il contribuente si è limitato a formulare

le proprie contestazioni in relazione a un importo inferiore a questa cifra, la lite può essere definita secondo le regole di cui all'articolo 7.

ATTENZIONE

Le liti pendenti unicamente sulle sanzioni, siano esse collegate ai tributi o non, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.

Pendenza della lite

La definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018, anche a seguito di rinvio, e comunque non conclusi con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda.

Si considerano pendenti ai fini della definizione agevolata:

- le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 ottobre 2018, i termini per la riassunzione.

Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette "liti potenziali", riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 ottobre 2018, pur essendo pendenti, alla stessa data, i termini di impugnazione di un atto impositivo notificato al contribuente.

Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge o privi dei requisiti di forma e di contenuto, purché entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità.

Valore della controversia

Per determinare gli importi da versare per la definizione delle liti, si deve far riferimento al valore della controversia come definito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

In sostanza, il valore della lite pendente su un atto impositivo con il quale si procede al recupero di imposta e interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni, è costituito dalla sola imposta in contestazione.

Su tale base si devono determinare gli importi dovuti per la definizione agevolata.

3. LE MODALITÀ PER REGOLARIZZARE LE LITI

Le somme da versare

Per la definizione occorre pagare non solo un importo commisurato al valore della lite, ma anche determinati importi commisurati agli interessi e alle sanzioni irrogate contestualmente.

In particolare, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono definire le liti, in base a quanto prevede l'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018, effettuando il pagamento delle seguenti somme:

- **40%** del valore della lite e **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati, nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, la controversia penda ancora nel **primo grado di giudizio**
- **10%** del valore della lite e **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di **soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018
- **50%** del valore della lite e **10%** delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di **soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.

L'importo lordo dovuto si determina applicando queste percentuali del 40%, 10% e 50% all'imposta contestata, e le percentuali del 5% e del 10% alle sanzioni e agli interessi in contestazione.

Da questo importo vanno detratte le somme di spettanza dell'ente impositore, già versate in pendenza di giudizio, o quelle pagate a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Come e quando pagare

Il pagamento delle somme dovute per la definizione, da effettuare utilizzando il modello F24, può avvenire:

- in un'unica soluzione
- a **rate trimestrali** di pari importo, in un numero massimo di **20**, solo se la somma da versare è superiore a 1.000 euro. Come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda, questo limite si riferisce all'importo netto dovuto.

Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.

Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il **31 maggio 2019**.

Le rate successive alla prima scadono il **31 agosto**, il **30 novembre**, il **28 febbraio** e il **31 maggio** di ciascun anno a partire dal 2019. Per esse sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 e fino alla data del versamento.

È possibile eseguire il versamento in un numero inferiore di rate, tenendo presente che, anche in tal caso, le rate devono avere pari importo e vanno corrisposte trimestralmente.

Per le scadenze che cadono di sabato o di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo. Infatti, tutti i versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Di conseguenza, se con lo stesso ricorso sono stati impugnati più atti, o se più giudizi sono stati riuniti dal giudice, occorre presentare distinte domande ed effettuare versamenti separati per ciascun atto impugnato.

Il versamento va eseguito tramite modello F24, utilizzando, per quanto di interesse, i medesimi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 29/2019 per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018, che si riportano di seguito.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE
PF30	Iva e relativi interessi Definizione controversie tributarie - art. 6 Dl n. 119/2018
PF31	Altri tributi erariali e relativi interessi Definizione controversie tributarie - art. 6 Dl n. 119/2018
PF32	Sanzioni relative ai tributi erariali Definizione controversie tributarie - art. 6 Dl n. 119/2018
PF33	Irap e addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi Definizione controversie tributarie - art. 6 Dl n. 119/2018
PF34	Sanzioni relative all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef Definizione controversie tributarie - art. 6 Dl n. 119/2018
PF35	Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi Definizione controversie tributarie - art. 6 Dl n. 119/2018
PF36	Sanzioni relative all'addizionale comunale all'Irpef Definizione controversie tributarie - art. 6 Dl n. 119/2018

Quando si perfeziona

La definizione si perfeziona con il pagamento, **entro il 31 maggio 2019**, dell'intera somma da versare (importo netto dovuto) o della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.

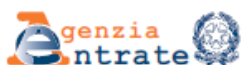
Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. LA DOMANDA DI DEFINIZIONE

Il modello di definizione agevolata è stato approvato, insieme alle istruzioni, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019.

Il modello di domanda è composto dal frontespizio, con l'informativa sul trattamento dei dati personali, e dalle varie sezioni in cui devono essere riportati:

- i dati identificativi di chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e quelli del soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda
- i dati della controversia tributaria oggetto di definizione e dell'atto impugnato
- l'importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Domanda sostitutiva
(vedere istruzioni) ☐

Protocollo della domanda
oggetto di sostituzione

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE	Codice ufficio		
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale		
Persone fisiche	Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) ☐ M ☐ F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Denominazione / Ragione sociale Natura giuridica Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice Comune Indirizzo / frazione, via e numero civico		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Codice fiscale Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) ☐ M ☐ F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Comune Provincia (sigla) C.a.p. Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale) Frazione, via e numero civico Telefono prefisso numero		
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (Vedere istruzioni)	Codice fiscale Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) ☐ M ☐ F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Comune Provincia (sigla) C.a.p. Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale) Frazione, via e numero civico Telefono prefisso numero		

MODALITÀ DI DEFINIZIONE	Articolo 6 DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni) Articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni)	
DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	Periodo d'imposta / Anno di registrazione Data di notifica del ricorso in primo grado	
	Organo giurisdizionale e Sede	
	Registro generale	
	Tipo di atto impugnato	
	Numero atto impugnato	Valore della controversia
Altri dati per la definizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018, riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche	Ammontare IRES contestato	Ammontare IRAP contestato
	Valore delle sanzioni contestate	Valore degli interessi contestati
Determinazione importo dovuto	Importo lordo dovuto	Importo versato in pendenza di giudizio
	Di cui versato entro il 7/12/ 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 21, DL n. 119 del 2018	
	Importo netto dovuto	Importo versato per la definizione o prima rata
	Numero rate	Data di versamento
FIRMA DELLA DOMANDA	FIRMA DEL DICHIARANTE	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato	
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno FIRMA DELL'INCARICATO	

Dove trovare il modello

Il modello di definizione è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Può essere reperito anche su siti internet diversi da quello delle Entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato e gli estremi del citato provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

Quando e come si presenta

La domanda di definizione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 maggio 2019**, esclusivamente mediante trasmissione telematica.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

Per ogni controversia tributaria autonoma, cioè relativa al singolo atto impugnato, va trasmesso un distinto modello di definizione.

La domanda è esente dall'imposta di bollo.

La trasmissione si effettua:

- direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito servizio web accessibile, gratuitamente, dai canali Entratel o Fisconline, attraverso il sito internet
- delegando uno dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica (indicati nei commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr n. 322/1998).
In questo caso, la domanda deve essere consegnata in tempo utile per la trasmissione telematica entro la data prevista.
Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al contribuente una copia della domanda di definizione e una copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa
- recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

La conservazione

La domanda di definizione, sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, va conservata dal richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia.

Devono essere conservati anche i documenti sui versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia, e la documentazione sull'eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

5. LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN GENERALE

Come già ricordato, le società o le associazioni sportive non possono accedere alla definizione agevolata delle liti a loro riservata quando, per ogni periodo d'imposta per il quale pende la controversia, l'ammontare delle imposte in contestazione è superiore a **30.000 euro** per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata.

In questa situazione, comunque, possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

Di seguito, vediamo le principali disposizioni dettate per questa definizione.

Gli atti definibili

L'articolo 6 consente di definire, su domanda del contribuente, le "*controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio*".

In pratica, possono essere definite, purché riguardanti questioni attribuite alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso:

- le Commissioni tributarie provinciali, regionali, nonché le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio
- la Corte di cassazione.

Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (per esempio, atti impositivi impugnati innanzi al Giudice di pace o al Tar).

Al contrario, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

Riguardo al soggetto parte pubblica in giudizio, è richiesto che l'Agenzia delle Entrate sia parte della lite che si intende definire. Pertanto, non rientrano nella definizione le controversie instaurate contro altri enti impositori, come per esempio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per lo stesso motivo, sono escluse le controversie nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione, anche se inerenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Sono definibili, invece, le liti su atti che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l'agente della riscossione.

La definizione agevolata riguarda le controversie pendenti "*aventi ad oggetto atti impositivi*", vale a dire:

- avvisi di accertamento
- provvedimenti di irrogazione di sanzioni
- atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati
- ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata.

Restano escluse dalla definizione le liti contro altri atti, tra cui:

- dinieghi espressi o taciti di rimborso
- atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata (per esempio, provvedimenti di attribuzione della rendita catastale)
- dinieghi di precedenti definizioni agevolate
- atti di mera riscossione (ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione)

E' tuttavia possibile definire la lite quando essa ha ad oggetto un ruolo o una cartella di pagamento finalizzati a rettificare i dati esposti dal contribuente in dichiarazione (per esempio, riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati). Possono inoltre essere definite le controversie riguardanti ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi e che, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria. In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. Infine, sono definibili le liti sugli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, volti a far valere per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione

- giudizi riguardanti unicamente le sanzioni per omesso o ritardato versamento
- controversie inerenti le tasse automobilistiche nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate, quale ente che ne cura la gestione
- accertamenti riguardanti società di persone
L'eventuale definizione della lite da parte della società è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (come, per esempio, l'Irap), ma non esplica efficacia nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi
- contributi e premi previdenziali e assistenziali (le relative controversie, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano, infatti, nella giurisdizione del giudice ordinario)
- atti concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, Iva riscossa all'importazione e aiuti di Stato.

Gli importi dovuti

L'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018 prevede, per la definizione delle controversie, il pagamento delle seguenti somme:

- **importo pari al valore della controversia**, se alla data del 24 ottobre 2018 il ricorso in primo grado è stato notificato all'Agenzia delle Entrate ma non ancora

depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure quando il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata e non ancora definitiva alla stessa data

- **90% del valore della controversia**, in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si è costituito in giudizio alla data del 24 ottobre 2018, ma non ha ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare
- un **importo percentuale del valore della controversia diversificato** in relazione allo stato del giudizio, se l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018
 - **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado
 - **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado
- **5% del valore della controversia**, se la stessa è pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e l'Agenzia delle Entrate è risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Le pronunce giurisdizionali cautelari, che sono prive di rilevanza per la determinazione delle somme dovute per la definizione, sono quelle adottate per evitare che, a causa della durata del processo, una delle parti possa subire danni irreparabili, come, per esempio, le pronunce con le quali il giudice dispone la sospensione degli effetti dell'atto o della sentenza impugnata.

DEFINIZIONI LITI SULLE SANZIONI

Le controversie che riguardano esclusivamente le **sanzioni non collegate al tributo** (cioè quelle stabilite per violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo) possono essere definite con il pagamento:

- del **15% del valore della controversia** in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018
- del **40% del valore della controversia**, negli altri casi.

Invece, per la definizione delle controversie inerenti esclusivamente le **sanzioni collegate al tributo** (cioè quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo) non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo è stato definito, anche con modalità diverse da quelle previste dallo stesso articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Per determinare l'effettivo valore della controversia, vanno sempre esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di:

- contestazione parziale dell'atto impugnato
- formazione di un giudicato interno
- conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite
- parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ufficio, formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento.

Per la determinazione del valore della controversia non rilevano le eventuali proposte di accordo relative a mediazioni e conciliazioni o anche ad accertamenti con adesione, non perfezionatisi, ai quali abbia fatto seguito, rispettivamente, la costituzione in giudizio, la prosecuzione o l'instaurazione del giudizio da parte del contribuente.

GLI IMPORTI NETTI DOVUTI

Dall'importo lordo dovuto per la definizione va sottratto quello già versato, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. Più precisamente, l'importo dovuto per la definizione si calcola al netto di:

- somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione, a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto o in pendenza del giudizio. In sostanza, vanno scomputati tutti gli importi in contestazione di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, già pagati in esecuzione dell'atto impugnato. Non vanno dedotti gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.)
- somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-bis).

Se le somme già versate in pendenza di giudizio, o pagate per la definizione agevolata dei carichi, risultano maggiori o uguali all'importo lordo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della stessa non occorrerà effettuare alcun versamento. Resta comunque l'obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 31 maggio 2019.

Se le somme già versate in pendenza di giudizio sono superiori all'importo lordo dovuto per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza.

In sostanza, è sempre esclusa la possibilità di rimborsare somme già versate che risultino eccedenti rispetto al costo della definizione.

Gli effetti del perfezionamento

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli di eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018).

In pratica, con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull'efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 ottobre 2018 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia.

In presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri.

La sospensione dei giudizi

Non è prevista la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata. Neanche la presentazione della domanda di definizione produce l'effetto di sospendere il relativo giudizio.

La norma prevede, infatti, che *"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta In tal caso il processo è **sospeso fino al 10 giugno 2019**".*

Inoltre, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020, se entro la predetta data del 10 giugno 2019 il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

I giudizi definibili sono dunque sospesi solo su richiesta del contribuente. La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente.

Se non viene presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

La sospensione dei termini di impugnazione

Se la lite rientra tra quelle definibili, **sono sospesi automaticamente per un periodo di 9 mesi** i termini che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 per:

- impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce
- riassumere la causa a seguito di rinvio
- proporre il controricorso innanzi alla Corte di cassazione.

Rientrano nella sospensione tutti i termini di impugnazione di pronunce decisorie. Sono invece esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del

ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'Ufficio in Commissione tributaria provinciale e regionale.

I 9 mesi di sospensione si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali. La durata della sospensione resta di 9 mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini.

Il diniego della definizione e l'estinzione del giudizio

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno il compito di verificare la regolarità della domanda e se sussistono i presupposti perché la definizione possa essere valida.

L'eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il **31 luglio 2020**. Entro questa data gli Uffici devono, pertanto, completare le verifiche.

Il provvedimento di diniego è impugnabile, entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso innanzi allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.

ESTINZIONE

I giudizi interessati dalla definizione per i quali il contribuente ha chiesto al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse (contribuente o Agenzia delle Entrate) presenti, entro lo stesso termine, istanza di trattazione.

Invece, i giudizi per i quali il contribuente ha presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguono senza che sia necessario presentare istanza di trattazione.

Se il contribuente ha proposto l'impugnazione del diniego di definizione, tale impugnazione vale come istanza di trattazione del processo, che era rimasto sospeso per effetto del deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

6. PER SAPERNE DI PIÙ

[Decreto legge n. 119/2018](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - articoli 6 e 7)

[Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019](#) (modalità di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/2019](#) (definizione agevolata delle controversie tributarie)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2019](#) (istituzione dei codici tributo per il versamento)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze



PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE

Capo Ufficio: *Sergio Mazzei*
Capo Sezione: *Claudio Borgnino*

Testi: *Paolo Calderone*
Progetto grafico: *Stazione grafica - Claudia Iraso*

Segui l'Agenzia su:

Fisco
RIVISTA TELEMATICA **Oggi**





COMUNICATO UFFICIALE N. 345 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 132/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle semifinali e alla finale dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B, Serie C 2018/2019 (Emilia Romagna, 10/23 giugno 2019) e alla fase finale a 6 squadre Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore 2018/2019 (Emilia Romagna, 24/28 giugno 2019).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE SEMIFINALI E ALLA FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A e B, SERIE C 2018/2019 (EMILIA ROMAGNA, 10/23 GIUGNO 2019) E ALLA FASE FINALE A 6 SQUADRE UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI E PURO SETTORE 2018/2019 (EMILIA ROMAGNA, 24/28 GIUGNO 2019)

Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare di semifinali e finali dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B, Serie C 2018/2019 (Emilia Romagna, 10/23 giugno 2019) e alla fase finale a 6 squadre under 17 e under 15 dilettanti e Puro Settore 2018/2019 (Emilia Romagna, 24/28 giugno 2019);

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un'ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 347

(Beach Soccer n. 12/BS)

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A POULE SCUDETTO E POULE PROMOZIONE SVOLGIMENTO E FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Il Campionato Nazionale di Serie A 2019 è articolato in due Poule denominate rispettivamente Poule Scudetto e Poule Promozione, entrambe composte da dieci squadre ciascuna; in totale, quindi, vi partecipano venti squadre, secondo il criterio di composizione indicato nel C.U. n. 264 della L.N.D. (n. 1/Beach Soccer) pubblicato in data 20 marzo 2019.

Per ciascuna delle due Poule saranno organizzate tre tappe di qualificazione, con la formula che prevede che le squadre si incontrano, nell'ambito della medesima Poule, con gare di sola andata da disputarsi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. L'ordine delle gare definito dal Dipartimento Beach Soccer prima dell'inizio del Campionato, ha abbinamenti differenti in ogni giornata di gara nelle singole tappe.

Entrambe le Poule sono strutturate su un totale di nove giornate di gara. Ogni singola squadra disputa un totale di nove partite nel contesto delle tre tappe di qualificazione riferite alla propria Poule.

Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti effettivi ciascuno; 2 (due) punti per la vittoria dopo il tempo supplementare di tre minuti effettivi; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o dopo il tempo supplementare o i calci di rigore.

Al termine delle tappe di qualificazione di ciascuna Poule, verranno stilate le seguenti classifiche:

a) Classifica Generale, basata sulla somma di tutti i punteggi ottenuti alla fine di ogni giornata di gara di ciascuna Poule e, comunque, a conclusione delle tappe di qualificazione alla fase finale per ciascuna Poule.

Rispettivamente le prime sette squadre classificate nella Poule Scudetto e la prima squadra classificata nella Poule Promozione saranno ammesse alla fase finale per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia 2019, che si svolgerà secondo la formula che prevede il concentramento in un'unica tappa articolata su più giornate di gara.

Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali

casi di parità al termine delle **tre tappe di qualificazione** che interesseranno ciascuna Poule, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- parità di punteggio **tra due squadre** al termine della terza e conclusiva tappa di ciascuna Poule, coincidente con il rispettivo svolgimento dell'ultima giornata di gara di qualificazione: per la determinazione della classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, **da considerarsi tale anche in caso di vittoria al tempo supplementare di tre minuti effettivi o ai tiri di rigore**;

- parità di punteggio **tra più di due squadre** al termine della terza e conclusiva tappa di ciascuna Poule, coincidente con il rispettivo svolgimento dell'ultima giornata di gara di qualificazione: per la determinazione delle singole posizioni nell'ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. "classifica avulsa", tenendo conto nell'ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;

b) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate **con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari. Al fine di meglio specificare i criteri definiti all'art. 2 del C.U. n. 264 della L.N.D. (n. 1/Beach Soccer), pubblicato in data 20 marzo 2019, qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate**;

c) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri delle tappe di qualificazione, **con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari**; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, **due sole squadre**, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate;

d) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari;

e) del sorteggio.

Il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna squadra ospite od ospitante, fatta eccezione per i casi in cui è prevista la specifica definizione del colore delle divise da gioco da indossare.

In tal senso, qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitata, ovvero la seconda nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La squadra ospitante, ovvero la prima squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i propri colori sociali.

Per gli adempimenti previsti per la partecipazione dei calciatori, nonché per ogni altra norma inerente lo svolgimento del Campionato di Serie A 2019, si rimanda alle disposizioni generali di cui al Comunicato Ufficiale n. 264 della L.N.D. (n. 1/Beach Soccer) pubblicato in data 20 marzo 2019.

Svolgimento della Fase Finale (Playoff)

La fase finale che decreterà la squadra Campione d'Italia 2019 si svolgerà in una tappa di tre giornate programmata al termine della fase di qualificazione, con i seguenti abbinamenti:

4a classificata Poule Scudetto	-	5a classificata Poule Scudetto
3a classificata Poule Scudetto	-	6a classificata Poule Scudetto
2a classificata Poule Scudetto	-	7a classificata Poule Scudetto
1a classificata Poule Scudetto	-	1a classificata Poule Promozione

In caso di parità al termine di ogni gara si renderà necessaria la disputa di un tempo supplementare di tre minuti effettivi. In caso di ulteriore parità al termine del tempo supplementare, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore.

Il programma e il calendario di svolgimento della fase finale della Serie A 2019, unitamente alla Supercoppa di Lega, saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, ferma restando la seguente programmazione:

Località di Svolgimento: Catania

- 1. SUPERCOPPA – 8 Agosto 2019**
- 2. FASE FINALE SERIE A 2019 – 9.10.11 Agosto 2019**

Alla Supercoppa, articolata in gara unica in campo neutro, partecipano di diritto le squadre vincenti il Campionato Serie A 2018 (Catania Beach Soccer) e la squadra finalista della Coppa Italia 2018 (Terracina Beach Soccer), essendo la squadra vincente la Coppa Italia 2018 la stessa Catania Beach Soccer.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il Calendario del Campionato di Serie A 2019 di Beach Soccer, Poule Scudetto e Poule Promozione; lo stesso costituisce parte integrante del presente Comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

Calendario Serie A 2019

1a TAPPA - Viareggio Poule Scudetto

1a TAPPA - Viareggio Poule Promozione

Orario	Gare 1a Giornata - 14 giugno 2019		
11.30	CATANIA BS	vs	SPORT CLUB PALAZZOLO
12.45	CANALICCHIO CT	vs	NAPOLI BS
15.15	TERRACINA BS	vs	PISA BS
17.45	VIAREGGIO BS	vs	GLS DUE MARI BS
19.00	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE	vs	ECOSISTEM CATANZARO
Orario	Gare 2a Giornata - 15 giugno 2019		
13.00	SPORT CLUB PALAZZOLO	vs	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE
15.30	GLS DUE MARI BS	vs	TERRACINA BS
16.45	NAPOLI BS	vs	CATANIA BS
18.00	ECOSISTEM CATANZARO	vs	VIAREGGIO BS
19.15	PISA BS	vs	CANALICCHIO CT
Orario	Gare 3a Giornata - 16 giugno 2019		
11.45	GLS DUE MARI BS	vs	SPORT CLUB PALAZZOLO
14.15	CANALICCHIO CT	vs	CATANIA BS
15.30	PISA BS	vs	VIAREGGIO BS
16.45	NAPOLI	vs	ECOSISTEM CATANZARO
18.00	TERRACINA BS	vs	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE

Orario	Gare 1a Giornata - 14 giugno 2019		
10.15	BARI BS	vs	VASTESE BS
14.00	GENOVA BS	vs	NONAME NETTUNO BS
16.30	CAGLIARI BS	vs	ATLETICO LICATA BS
20.15	SICILIA BS	vs	CITTA' DI MILANO
21.30	VIRTUS ENTELLA BSC	vs	ROMAGNA BS
Orario	Gare 2a Giornata - 15 giugno 2019		
9.15	GENOVA BS	vs	ATLETICO LICATA
10.30	CAGLIARI BS	vs	BARI BS
11.45	SICILIA BS	vs	VIRTUS ENTELLA BSC
14.15	CITTA' DI MILANO	vs	VASTESE BS
20.30	NONAME NETTUNO BS	vs	ROMAGNA BS
Orario	Gare 3a Giornata - 16 giugno 2019		
9.15	VASTESE BS	vs	CAGLIARI BS
10.30	ATLETICO LICATA	vs	SICILIA BS
13.00	ROMAGNA BS	vs	BARI BS
19.15	CITTA' DI MILANO	vs	NONAME NETTUNO BS
20.30	VIRTUS ENTELLA BSC	vs	GENOVA BS

2a TAPPA - LIGNANO SABBIA D'ORO Poule Promozione

Orario	Gare 4a Giornata - 5 Luglio 2019		
13.30	BARI BS	vs	VIRTUS ENTELLA BSC
14.45	NONAME NETTUNO	vs	ATLETICO LICATA
16.00	GENOVA BS	vs	CITTA' DI MILANO
17.15	SICILIA BS	vs	VASTESE BS
18.30	CAGLIARI BS	vs	ROMAGNA BS
Orario	Gare 5a Giornata - 6 Luglio 2019		
13.30	ROMAGNA BS	vs	GENOVA BS
14.45	ATLETICO LICATA	vs	BARI BS
16.00	VASTESE BS	vs	VIRTUS ENTELLA BS
17.15	CITTA' DI MILANO	vs	CAGLIARI BS
18.30	NONAME NETTUNO	vs	SICILIA BS
Orario	Gare 6a Giornata - 7 Luglio 2019		
10.30	VIRTUS ENTELLA BS	vs	CAGLIARI BS
11.45	ROMAGNA BS	vs	SICILIA BS
14.15	ATLETICO LICATA	vs	CITTA' DI MILANO
15.30	BARI BS	vs	GENOVA BS
16.45	VASTESE BS	vs	NONAME NETTUNO

3a TAPPA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Poule Scudetto

3a TAPPA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO Poule Promozione

Orario	Gare 4a Giornata - 12 Luglio 2019				Orario	Gare 7a Giornata - 12 Luglio 2019			
10.45	CANALICCHIO CT	vs	TERRACINA BS		12.00	CITTA' DI MILANO	vs	BARI BS	
15.45	ECOSISTEM CATANZARO	vs	GLS DUE MARI BS		13.15	SICILIA BS	vs	GENOVA BS	
15.45	VIAREGGIO BS	vs	SPORT CLUB PALAZZOLO	campo 2	14.30	ATLETICO LICATA	vs	VIRTUS ENTELLA BSC	campo 2
17.00	CATANIA BS	vs	PISA BS		14.30	VASTESE BS	vs	ROMAGNA BS	
18.15	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE	vs	NAPOLI BS		17.00	NONAME NETTUNO	vs	CAGLIARI BS	campo 2
Orario	Gare 5a Giornata - 13 Luglio 2019				Orario	Gare 8a Giornata - 13 Luglio 2019			
14.30	TERRACINA BS	vs	SPORT CLUB PALAZZOLO		10.45	VIRTUS ENTELLA BSC	vs	NONAME NETTUNO	
14.30	CANALICCHIO CT	vs	ECOSISTEM CATANZARO	campo 2	12.00	CAGLIARI BS	vs	GENOVA BS	
15.45	PISA BS	vs	NAPOLI BS		13.15	VASTESE BS	vs	ATLETICO LICATA	
17.00	CATANIA BS	vs	VIAREGGIO BS		15.45	BARI BS	vs	SICILIA BS	campo 2
18.15	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE	vs	GLS DUE MARI BS		17.00	ROMAGNA BS	vs	CITTA' DI MILANO	campo 2
Orario	Gare 6a Giornata - 14 Luglio 2019				Orario	Gare 9a Giornata - 14 Luglio 2019			
10.45	SPORT CLUB PALAZZOLO	vs	PISA BS		09.30	ATLETICO LICATA	vs	ROMAGNA BS	
10.45	GLS DUE MARI BS	vs	NAPOLI BS	campo 2	12.00	GENOVA BS	vs	VASTESE BS	campo 2
13.15	ECOSISTEM CATANZARO	vs	TERRACINA BS		12.00	SICILIA BS	vs	CAGLIARI BS	
17.00	VIAREGGIO BS	vs	CANALICCHIO CT		14.30	NONAME NETTUNO	vs	BARI BS	
18.15	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE	vs	CATANIA BS		15.45	CITTA' DI MILANO	vs	VIRTUS ENTELLA BSC	

4a TAPPA - GIUGLIANO IN CAMPANIA - Poule Scudetto

Orario	Gare 7a Giornata - 2 Agosto 2019		
13.00	CANALICCHIO CT	vs	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE
14.15	PISA	vs	ECOSISTEM CATANZARO
15.30	CATANIA BS	vs	GLS DUE MARI BS
16.45	TERRACINA BS	vs	VIAREGGIO BS
18.00	NAPOLI BS	vs	SPORT CLUB PALAZZOLO
Orario	Gare 8a Giornata - 3 Agosto 2019		
13.00	SPORT CLUB PALAZZOLO	vs	ECOSISTEM CATANZARO
14.15	GLS DUE MARI BS	vs	CANALICCHIO CT
15.30	PISA BS	vs	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE
16.45	TERRACINA BS	vs	CATANIA BS
18.00	NAPOLI BS	vs	VIAREGGIO BS
Orario	Gare 9a Giornata - 4 Agosto 2019		
10.30	ECOSISTEM CATANZARO	vs	CATANIA BS
11.45	GLS DUE MARI BS	vs	PISA BS
14.15	SPORT CLUB PALAZZOLO	vs	CANALICCHIO CT
15.30	VIAREGGIO BS	vs	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE
16.45	NAPOLI BS	vs	TERRACINA BS

Finale Campionato Femminile Serie A ore 18.00



COMUNICATO UFFICIALE N.348
GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – SECONDO TURNO - ANDATA
Stagione Sportiva 2018/2019

1) RISULTATI GARE DEL 2 GIUGNO 2019

LEGNANO – BRENO	1 - 1
EDMONDO BRIAN – TRITIUM CALCIO 1908	0 - 2
PROGRESSO – VALLE DEL TEVERE	3 - 1
ATL.CALCIO P.S. ELPIDIO – POGGIBONSI	2 - 0
POMEZIA – MESTRE	1 - 1
BRINDISI F.C. – AGROPOLI	1 - 0
BIANCAVILLA 1990 – CANICATTI'	1 - 0

Si riporta, di seguito il programma delle gare di ritorno:

DOMENICA 9 GIUGNO 2019 – ORE 15.30 - RITORNO

BRENO – LEGNANO	C.S. Comunale "Tassara" – Breno (BS)
TRITIUM CALCIO 1908 – EDMONDO BRIAN	Stadio Comunale n.1 "La Rocca" – Trezzo sull'Adda (MI)
VALLE DEL TEVERE – PROGRESSO	Campo "Colle Romano" – Forano (RI) - sintetico
POGGIBONSI – ATL.CALCIO P.S. ELPIDIO	Stadio Comunale "S. Lotti" – Poggibonsi (SI)
MESTRE – POMEZIA	Campo Comunale "F. Baracca" – Mestre (VE)
AGROPOLI – BRINDISI F.C.	Campo "R. Guariglia" – Agropoli (SA)
CANICATTI' – BIANCAVILLA 1990	Stadio Comunale "G. Bruccoleri" – Favara (AG) sintetico

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Aniello Merone, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Sandro Capri, nel corso della riunione del 3 giugno 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 CALCIO BIANCAVILLA 1990

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni) nel settore loro riservato.

Euro 300,00 BRINDISI FOOTBALL CLUB

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni) che veniva lanciato sul campo per destinazione. Inoltre lanciavano sul terreno di gioco numerosi rotoli di carta igienica.

Euro 100,00 CANICATTI

Per avere propri sostenitori lanciato dell'acqua sul terreno di gioco all'indirizzo di un calciatore avversario.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAMMARERI ALESSANDRO (CANICATTI)

Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MACRI DAVIDE (VALLE DEL TEVERE)

Per avere pronunciato frase blasfema.

MANGA DANIEL (VALLE DEL TEVERE)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINAZZOLI CRISTIAN (BRENO)	BULADES ROMITOPAOLO (CALCIO BIANCAVILLA 1990)
D ANGELO ANGELO (CANICATTI)	GUOBADIA ISOKEN (EDMONDO BRIAN)
DE SANTIS FEDERICO (POMEZIA CALCIO)	CAPELLI THOMAS (TRITIUM CALCIO 1908)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

RUSSO FRANCESCO (AGROPOLI)	FRANK KAMALU DEEN (BRENO)
MARKU ARDIT (BRENO)	ZAGARI MATTIA (BRENO)
IANNICIELLO LUIGI (BRINDISI FOOTBALL CLUB)	QUARTA CHRISTIAN (BRINDISI FOOTBALL CLUB)
SCAPELLATO DANIELE (CALCIO BIANCAVILLA 1990)	VIGLIANISI GIUSEPPE (CALCIO BIANCAVILLA 1990)
BIANCHI MARCO (LEGNANO SSDARL)	BORGHİ ANDREA (LEGNANO SSDARL)
BRENTAN GABRIELE (MESTRE S.R.L.)	BENCIVENGA PIETRO VINCENZO (POMEZIA CALCIO)
RENELLI EDOARDO (POMEZIA CALCIO)	ROSSI FRANCESCO (PROGRESSO)
GABELLINI MATTEO (TRITIUM CALCIO 1908)	GUERRINI MATTEO (TRITIUM CALCIO 1908)
PALETTA LEONARDO JOSE (VALLE DEL TEVERE)	

ERRATA CORRIGE

Con riferimento alla sanzione comminata con C.U. N. 342 a danno della Società TRITIUM CALCIO 1908,

LEGGASI

Euro 100.00

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) nel settore ad essi riservato

IL GIUDICE SPORTIVO DELLA L.N.D.
(Avv. Aniello Merone)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336 entro il 13 giugno 2019, specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N.351 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 135/A della F.I.G.C., inerente le modifiche degli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinquies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinqüies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F.
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinqüies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 39 Il tesseramento dei calciatori 1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega.	Art. 39 Il tesseramento dei calciatori 1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. L'utilizzo del calciatore in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della lega competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio

4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva. 5. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento.	della stessa. L'utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. 4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento. 5. L'utilizzo del calciatore prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori 1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.	Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori 1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più

richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto. 6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti. 7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. 7.bis. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO	richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto. 6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti. 7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. 7.bis. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO
---	---

11. ABROGATO 11 bis ABROGATO 12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.	11. ABROGATO 11 bis ABROGATO 12. I calciatori residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. 13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.
Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità. 1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c)	Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità. 1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di

dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana

residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di **calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE** di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana

residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero senza l'assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di

residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. **Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria.**

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici **cittadini di paese non aderente all'UE/EEE**, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di **dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati** e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici **cittadini di paese aderente all'UE/EEE**, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera,

residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

Art. 40 quinquies

Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di

il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

Art. 40 quinquies

Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) **di un solo calciatore cittadino di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di una sola calciatrice cittadina di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile** che siano stati tesserati per società appartenenti a federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o documento equipollente che

residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità;

2) di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

2. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di **dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati**; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità;

2) di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

2. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento e documento di identità.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori **cittadini di paese aderente all'UE/EEE e di calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE** di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C..

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, **il certificato di residenza in Italia se cittadini appartenenti alla UE/EEE** e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, **il certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti privati all'uopo autorizzati.**

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma **sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Il vincolo dei calciatori/calciatrici cittadini/e di paese non aderente all'UE/EEE in possesso di un permesso di soggiorno con scadenza limitata avrà validità fino al termine della stagione sportiva per cui si è richiesto il tesseramento. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 94 ter delle N.O.I.F., detti calciatori possono essere trasferiti o svincolati nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale.**

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

	termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
Art. 63 Direzione delle gare ufficiali 1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società. 1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari. 2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione. 3. Un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l'attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato o Settore	Art. 63 Direzione delle gare ufficiali 1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società. 1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari. 2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione. 3. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di

competente, mentre un calciatore già partecipante alla gara può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente. 4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico. 5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.	parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente. 4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico. 5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.
Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo 1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti.	Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo 1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare

	dell'attività ufficiale immediatamente successive.
2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.	2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di recesso.	3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di recesso.
4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.	4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
5. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che	5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che

definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società professionistica.	definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica sia a favore di società dilettantistica.
--	--